

Gazzetta ufficiale

L 280

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

65° anno

28 ottobre 2022

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2073 del Consiglio, del 27 ottobre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2022/2074 della Commissione, del 20 luglio 2022, recante modifica del regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la definizione di SNOWTAM** 4
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2075 della Commissione, del 21 ottobre 2022, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Oktoberfestbier» (IGP)]** 6
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2076 della Commissione, del 25 ottobre 2022, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 7
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2077 della Commissione, del 27 ottobre 2022, che designa il centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico alla definizione e all'armonizzazione dei metodi utilizzati ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione e della protezione della diversità genetica di tali razze ⁽¹⁾** 10

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2022/2078 del Consiglio, del 24 ottobre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 106^a sessione e in sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 79^a sessione per quanto riguarda la modifica della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere («codice ESP 2011») e dell'allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol)** 12

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/2079 del Consiglio, del 25 ottobre 2022, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 che concede alla Repubblica della Croazia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19	15
★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/2080 del Consiglio, del 25 ottobre 2022, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19	19
★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/2081 del Consiglio, del 25 ottobre 2022, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19	23
★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/2082 del Consiglio, del 25 ottobre 2022, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19	27
★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/2083 del Consiglio, del 25 ottobre 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1354, che concede alla Repubblica portoghese sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19	32
★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/2084 del Consiglio, del 25 ottobre 2022, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 che concede alla Repubblica ceca sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19	41
★ Decisione (PESC) 2022/2085 del Consiglio, del 27 ottobre 2022, che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova	46
★ Decisione di esecuzione (PESC) 2022/2086 del Consiglio, del 27 ottobre 2022, che attua la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia	47
★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/2087 della Commissione, del 26 settembre 2022, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO ₂ e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l'anno civile 2020 e che rende noti ai costruttori i valori da utilizzare per il calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni e degli obiettivi in deroga per gli anni civili dal 2021 al 2024 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 6754] ⁽¹⁾	49

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

★ Decisione n. 1/2022 del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, del 27 luglio 2022, per quanto riguarda il suo regolamento interno [2022/2088]	94
★ Decisione n. 1/2022 del sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova, del 3 ottobre 2022, sul riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Moldova e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea [2022/2089]	98

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2073 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2022

che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 101/2011.
- (2) In esito a un riesame effettuato dal Consiglio risulta opportuno sopprimere le voci relative a sette persone e le informazioni relative ai loro diritti della difesa e al loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 31 del 5.2.2011, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK

ALLEGATO

Nelle sezioni A e B dell'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011, le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:

- «4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI»;
 - «36. Kais Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI»;
 - «37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI»;
 - «38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI»;
 - «39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI»;
 - «43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF»;
 - «44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF».
-

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2074 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 2022****recante modifica del regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la definizione di SNOWTAM**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 139/2014 ⁽²⁾ della Commissione stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti, comprese le disposizioni relative alla segnalazione delle condizioni della superficie della pista e alla creazione di un avviso che notifica la presenza o la rimozione di condizioni di pericolo dovute a neve, ghiaccio, neve mista ad acqua o acqua stagnante (SNOWTAM), nell'ambito del formato globale per la segnalazione.
- (2) Lo SNOWTAM dovrebbe essere creato in presenza di determinate condizioni, conformemente alle disposizioni dell'annesso 15 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago») e alle disposizioni delle procedure ICAO per i servizi di navigazione aerea — gestione delle informazioni aeronautiche (PANS-AIM, documento 10066), adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).
- (3) È opportuno modificare la definizione di SNOWTAM di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014 affinché risulti in linea con quella dell'annesso 15 della convenzione di Chicago e coerente con quella di altri atti giuridici dell'Unione in materia, come il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 139/2014.
- (5) In conformità all'articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato e presentato alla Commissione il parere n. 03/2022 ⁽⁴⁾ per quanto riguarda il progetto di norme di attuazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*All'allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014, il punto 41 *ter*) è sostituito dal seguente:

«41 *ter*) “SNOWTAM”: una serie speciale di NOTAM emessi in un formato standard, che forniscono un rapporto delle condizioni della superficie notificando la presenza o la cessazione di condizioni di pericolo dovute a neve, ghiaccio, neve mista ad acqua, brina, acqua stagnante o acqua associata a neve, neve mista ad acqua, ghiaccio o brina nell'area di movimento;».

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1).

⁽⁴⁾ <https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2075 DELLA COMMISSIONE**del 21 ottobre 2022****recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Oktoberfestbier» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Oktoberfestbier» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Oktoberfestbier» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Oktoberfestbier» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.1 Birra di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2022

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 252 dell'1.7.2022, pag. 21.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2076 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2022
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2022

Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazioni
1)	2)	3)
<p>Articolo composto da diversi cavi elettrici isolati, di rame, raggruppati, progettati appositamente per l'installazione in un veicolo a motore di un dispositivo fisso a schermo tattile, viva voce, a comando vocale (di seguito «kit per auto»).</p> <p>L'articolo comprende due commutatori e diversi connettori, compresi connettori conici. La composizione esatta dell'articolo (numero di cavi e connettori specifici) dipende dal modello specifico di veicolo a motore.</p> <p>All'installazione l'articolo connette il cablaggio esistente dell'autoradio con il kit per auto, che consente il funzionamento di un telefono cellulare connesso via Bluetooth.</p> <p>Questo consente la trasmissione di segnali elettrici dal kit per auto all'autoradio (anche per silenziare altri suoni durante le telefonate) e fornisce un'alimentazione elettrica.</p>	8544 30 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8544 e 8544 30 00.</p> <p>L'articolo consiste in cavi della voce 8544 raggruppati in un insieme (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8544, ottavo paragrafo, ultima frase).</p> <p>L'articolo è inoltre progettato appositamente per essere installato in un veicolo a motore al fine di creare un'interconnessione fra diversi apparecchi del veicolo e condurre elettricità nonché segnali elettrici.</p> <p>L'articolo possiede quindi le caratteristiche oggettive di «altre serie di fili, dei tipi usati in veicoli» del codice NC 8544 30 00. La classificazione nella sottovoce 8544 42 come «altri conduttori elettrici per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V, muniti di pezzi di congiunzione» è quindi esclusa.</p> <p>L'articolo va quindi classificato nel codice NC 8544 30 00 come «altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto».</p>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2077 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 2022****che designa il centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico alla definizione e all'armonizzazione dei metodi utilizzati ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione e della protezione della diversità genetica di tali razze****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno espresso la necessità di promuovere la definizione e l'armonizzazione dei metodi utilizzati dagli enti selezionatori e dai terzi da essi designati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012 ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione o della protezione della diversità genetica di tali razze.
- (2) In conformità all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012, la Commissione ha emesso un invito pubblico per la selezione e la designazione del centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico alla definizione e all'armonizzazione dei metodi utilizzati ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione e della protezione della diversità genetica di tali razze («centro di riferimento dell'Unione europea per le razze animali a rischio di estinzione»).
- (3) Il comitato di valutazione e selezione nominato per tale invito ha concluso che il consorzio guidato da Stichting Wageningen Research, Wageningen Livestock Research, Paesi Bassi, di cui fanno parte anche l'Institut de l'Élevage, Francia, e l'Ufficio federale per l'agricoltura e l'alimentazione, Germania, soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV, punto 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e ha la capacità di espletare i compiti di cui al punto 3 di tale allegato.
- (4) Il consorzio guidato da Stichting Wageningen Research, Wageningen Livestock Research, Paesi Bassi, di cui fanno parte anche l'Institut de l'Élevage, Francia, e l'Ufficio federale per l'agricoltura e l'alimentazione, Germania, dovrebbe pertanto essere designato come centro di riferimento dell'Unione europea per le razze animali a rischio di estinzione. Poiché l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 è limitato agli animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, le attività di tale centro di riferimento dell'Unione europea dovrebbero riguardare esclusivamente le razze a rischio di estinzione di tali specie animali.
- (5) La designazione del centro di riferimento dell'Unione europea per le razze animali a rischio di estinzione non dovrebbe essere limitata nel tempo, ma dovrebbe essere rivista regolarmente come previsto dall'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012.

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 66.

- (6) Il centro di riferimento dell'Unione europea per le razze animali a rischio di estinzione dovrebbe iniziare le sue attività il 1° gennaio 2023, in quanto contribuisce alle iniziative strategiche del Green Deal europeo, e pertanto il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere da tale data.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il seguente centro è designato come centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico alla definizione e all'armonizzazione dei metodi utilizzati ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione e della protezione della diversità genetica di tali razze:

consorzio guidato da Stichting Wageningen Research, Wageningen Livestock Research, P.O. Box 338, 6700 AH Wageningen, Paesi Bassi, di cui fanno parte anche l'Institut de l'Élevage, 149 Rue de Bercy, 75012 Parigi, Francia, e l'Ufficio federale per l'agricoltura e l'alimentazione, Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn, Germania.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2022/2078 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 106^a sessione e in sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 79^a sessione per quanto riguarda la modifica della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere («codice ESP 2011») e dell'allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l'ambiente marino e la salute umana.
- (2) Il comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale («IMO»), in occasione della sua 106^a sessione («MSC 106»), che si terrà dal 2 all'11 novembre 2022, dovrebbe adottare modifiche del capitolo II-2 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) e del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere («codice ESP 2011»).
- (3) Il comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO, in occasione della sua 79^a sessione («MEPC 79»), che si terrà dal 12 al 16 dicembre 2022, dovrebbe adottare modifiche del regolamento 14 della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol) e delle appendici VII e IX dell'allegato VI della Marpol.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione, in occasione della MSC 106, poiché le modifiche del capitolo II-2 della SOLAS e del codice ESP 2011 sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e sul regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (5) Le modifiche del capitolo II-2 della SOLAS terranno conto dei fornitori di combustibili liquidi che non hanno soddisfatto i requisiti relativi al punto di infiammabilità, dei provvedimenti nei confronti dei fornitori di combustibili liquidi che hanno fornito combustibili liquidi non conformi ai requisiti minimi relativi al punto di infiammabilità e della documentazione inerente al punto di infiammabilità dello specifico lotto di combustibile al momento del bunkeraggio. L'Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, in quanto miglioreranno la sicurezza delle navi.
- (6) Le modifiche del codice ESP 2011 mirano ad attuare requisiti più rigorosi per l'ispezione delle cisterne di zavorra e degli spazi vuoti al fine di risolvere i problemi di sicurezza individuati durante l'inchiesta sulla sicurezza marittima condotta dallo Stato di bandiera in relazione alla perdita della nave portarinfuse MV Stellar Daisy nel 2017. L'Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, in quanto miglioreranno la sicurezza delle navi.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3).

- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della MEPC 79, poiché le modifiche del regolamento 14 della Marpol e delle appendici VII e IX dell'allegato VI della Marpol sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e sulla direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (8) Le modifiche della regola 14 della Marpol e dell'appendice VII dell'allegato VI della Marpol riguardano la designazione del Mar Mediterraneo nel suo insieme come zona di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo (Med SO_x ECA). L'Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, poiché tale designazione comporterà riduzioni significative dei livelli ambientali di inquinamento atmosferico nel Mar Mediterraneo nel suo insieme e negli Stati costieri del Mediterraneo, il che apporterà notevoli benefici per la salute umana e per l'ambiente.
- (9) Le modifiche dell'appendice IX dell'allegato VI della Marpol includeranno maggiori informazioni sulle prestazioni relative all'intensità di carbonio delle navi nel sistema di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi dell'IMO. L'Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, poiché maggiori informazioni sull'intensità di carbonio delle navi forniranno informazioni essenziali sull'efficienza energetica della flotta mondiale e sulle prestazioni relative all'intensità di carbonio. Pertanto, tali informazioni dovrebbero essere comunicate al sistema di rilevazione dei dati dell'IMO.
- (10) L'Unione non è membro dell'IMO né parte contraente della SOLAS, del codice ESP 2011 o della Marpol. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione.
- (11) È opportuno limitare l'ambito di applicazione della presente decisione al contenuto delle modifiche proposte, nella misura in cui tali modifiche possono incidere sulle norme comuni dell'Unione e rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in occasione della 106^a sessione («MSC 106») è approvare l'adozione della modifica del capitolo II-2 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), di cui all'allegato 1 del documento MSC 106/3 dell'IMO, e del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere («codice ESP 2011»), di cui all'allegato 5 del documento MSC 106/3 dell'IMO.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO in occasione della sua 79^a sessione («MEPC 79») è approvare l'adozione della modifica della regola 14 della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol) e dell'appendice VII dell'allegato VI della Marpol, di cui all'allegato del documento MEPC 79/3/2 dell'IMO, e l'adozione della modifica dell'appendice IX dell'allegato VI della Marpol, di cui all'allegato del documento MEPC 79/3/3 dell'IMO.

Articolo 3

1. Le posizioni da adottare a nome dell'Unione di cui alla presente decisione riguardano le modifiche interessate nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione e possono incidere sulle norme comuni dell'Unione. Tali posizioni sono espresse congiuntamente, nell'interesse dell'Unione, dagli Stati membri, che sono tutti membri dell'IMO.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).

2. Modifiche di lieve entità delle posizioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui agli articoli 1 e 2, nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
A. HUBÁČKOVÁ

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2079 DEL CONSIGLIO**del 25 ottobre 2022****recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 che concede alla Repubblica della Croazia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Croazia il 6 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 ⁽²⁾, ha concesso alla Croazia assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell'importo massimo di 1 020 600 000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Croazia volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
- (2) Il prestito doveva essere utilizzato dalla Croazia per finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348.
- (3) L'epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Croazia. Ciò ha continuato a determinare ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica croata connessa alle misure di cui all'articolo 3, lettere a) e b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348.
- (4) L'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Croazia nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 la Croazia registrava un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,3 % e all'87,3 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali che risultavano scese rispettivamente al 2,9 % e al 79,8 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettavano per la Croazia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente all'1,8 % e al 73,1 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2022 della Commissione, il PIL della Croazia aumenterà del 3,4 % nel 2022.
- (5) Il 25 luglio 2022 la Croazia ha richiesto un'ulteriore assistenza finanziaria dell'Unione per un importo pari a 550 000 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la Croazia ha ulteriormente prorogato o modificato i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando 6 e 7.
- (6) Sulla base della «legge sul mercato del lavoro» ⁽³⁾, la Croazia ha introdotto una misura che garantisce il cofinanziamento delle retribuzioni dei lavoratori alle imprese che hanno registrato un calo di fatturato rispetto al 2019. I criteri relativi al fatturato sono: un calo pari al 20 % nel periodo da marzo a maggio 2020, al 50 % nel periodo da giugno a dicembre 2020, e a partire da gennaio 2021 l'unico requisito è una diminuzione del fatturato rispetto al corrispondente mese del 2019, a condizione che non si ponga fine al rapporto di lavoro. Per il mese di marzo 2020 l'importo dell'aiuto era fissato a 3 250 HRK per dipendente a tempo pieno, e a partire dal mese di

⁽¹⁾ GUL 159 del 20.5.2020, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica della Croazia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 (GUL 314 del 29.9.2020, pag. 28).

⁽³⁾ OG 118/18, 32/20, 18/22.

aprile 2020 l'importo mensile dell'aiuto era fissato a 4 000 HRK per dipendente a tempo pieno. L'importo dell'aiuto per dipendente rimane invariato per tutto il periodo di vigenza della misura, ma i settori ammissibili al sostegno cambiano nel tempo a seconda delle condizioni economiche. Nel periodo tra novembre 2020 e giugno 2021, le aziende rimaste chiuse per decisione delle autorità nazionali hanno ricevuto per ogni dipendente a tempo pieno un sostegno proporzionato al numero di giorni di chiusura, ma non superiore a 4 000 HRK per un mese completo di chiusura. La misura è una proroga di quella descritta all'articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348, secondo quanto previsto nella decisione del Consiglio amministrativo del Servizio croato per l'impiego adottata il 20 marzo 2020 e modificata il 25 marzo, il 7 aprile, il 9 aprile, il 6 maggio, il 28 maggio, il 18 giugno, il 25 giugno, il 10 luglio, il 29 luglio, il 7 settembre, il 22 ottobre, il 4 novembre e il 4 dicembre 2020. Il Servizio croato per l'impiego ha adottato ulteriori modifiche nel 2021 con decisioni dell'8 gennaio, del 21 gennaio, del 3 marzo, del 15 aprile, del 30 aprile, del 31 maggio, del 23 luglio, del 25 agosto, del 29 settembre, del 15 ottobre e del 4 novembre, e nel 2022 con decisioni del 27 gennaio e del 31 maggio. La misura è stata sospesa alla fine di giugno 2022.

- (7) Inoltre, sulla base della «legge sul mercato del lavoro», la Croazia ha introdotto una misura che fornisce sostegno per la temporanea riduzione dell'orario lavorativo nel periodo compreso tra giugno 2020 e dicembre 2022 alle imprese con 10 o più dipendenti operanti in qualsiasi settore. I requisiti per beneficiare di tale misura sono una diminuzione attesa dell'orario lavorativo mensile aggregato di tutti i dipendenti a tempo pieno pari ad almeno il 10 % a livello di datore di lavoro, o al 20 % a livello di unità aziendale, nel mese per cui il sostegno è richiesto. Il datore di lavoro che richiede il sostegno è inoltre tenuto a dimostrare un legame tra l'impatto dell'epidemia di COVID-19 sulla sua impresa e l'attesa diminuzione attraverso, in particolare, la prova di un calo del fatturato nel mese per cui il sostegno è richiesto di almeno il 20 % rispetto al corrispondente mese del 2019 o, eccezionalmente, nel caso di gennaio e febbraio 2022, rispetto al corrispondente mese del 2020. La domanda della misura è presentata nel mese precedente quello per cui il sostegno è richiesto. La misura può finanziare fino a un massimale di 2 000 HRK per lavoratore dipendente. La misura è una proroga di quella descritta all'articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348, secondo quanto previsto nella decisione del Servizio croato per l'impiego adottata il 29 giugno 2020, modificata il 10 luglio e il 22 ottobre 2020 e ulteriormente modificata l'8 gennaio 2021 e il 27 gennaio 2022. È previsto che la misura sia applicata fino alla fine di dicembre 2022.
- (8) La Croazia soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Croazia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva è aumentata di 2 220 567 523 EUR tra il 1° febbraio 2020 e la fine di aprile 2022 in esito alle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID-19. Si tratta di un aumento repentino e severo perché anch'esso collegato alla proroga o alla modifica di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Croazia. La Croazia intende finanziare 631 536 540 EUR dell'aumento della spesa mediante fondi dell'Unione e 18 430 983 EUR mediante finanziamenti propri.
- (9) La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Croazia e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, cui si fa riferimento nella richiesta del 25 luglio 2022.
- (10) È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Croazia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l'importo e l'erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.
- (11) Dato che il periodo di disponibilità indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 è scaduto, è necessario stabilire un nuovo periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria supplementare. È opportuno prorogare di 21 mesi il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria di 18 mesi concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1348, portando così il periodo di disponibilità totale a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 ha preso effetto.
- (12) La Croazia e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

- (13) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.
- (14) È opportuno che la Croazia informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.
- (15) La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Croazia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Unione mette a disposizione della Croazia un prestito dell'importo massimo di 1 570 600 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2. Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.»

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell'entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra la Croazia e la Commissione che sostituisce l'accordo di prestito originario.»

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La Croazia può finanziare le seguenti misure:

a) i sussidi per la preservazione dei posti di lavoro nei settori colpiti dalla crisi COVID-19 ai sensi degli articoli 35 e 36 della "legge sul mercato del lavoro" e secondo quanto previsto nella "decisione del Servizio croato per l'impiego del 20 marzo 2020" come modificata da ultimo da una decisione adottata il 31 maggio 2022; e

b) i sussidi per l'orario lavorativo ridotto, ai sensi degli articoli 35 e 36 della "legge sul mercato del lavoro" e secondo quanto previsto nella "decisione del Servizio croato per l'impiego del 29 giugno 2020" come modificata da ultimo da una decisione adottata il 27 gennaio 2022.».

Articolo 2

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 25 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2080 DEL CONSIGLIO**del 25 ottobre 2022****recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Lituania il 7 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 ⁽²⁾, ha concesso alla Lituania assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell'importo massimo di 602 310 000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Lituania volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
- (2) Il prestito doveva essere utilizzato dalla Lituania per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 del Consiglio.
- (3) Facendo seguito a una seconda richiesta presentata dalla Lituania l'11 marzo 2021, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2021/678 ⁽³⁾ che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, ha concesso alla Lituania assistenza finanziaria supplementare del valore di 354 950 000 EUR innalzando a 957 260 000 EUR l'importo massimo del prestito avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Lituania volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
- (4) Il prestito supplementare doveva essere utilizzato dalla Lituania per finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/678.
- (5) L'epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Lituania. Ciò ha continuato a determinare ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica lituana connessa alle misure di cui all'articolo 3, lettere a) e b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350.

⁽¹⁾ GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 35).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/678 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 (GU L 144 del 27.4.2021, pag. 12).

- (6) L'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Lituania nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e stanno tuttora avendo un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 la Lituania registrava un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,3 % e al 46,6 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali che risultavano scese rispettivamente all'1,0 % e al 44,3 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettavano per la Lituania un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 4,6 % e al 42,7 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2022 della Commissione, il PIL della Lituania aumenterà dell'1,9 % nel 2022.
- (7) L'8 agosto 2022 la Lituania ha richiesto un'ulteriore assistenza finanziaria dell'Unione per un importo pari a 141 800 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la Lituania ha ulteriormente prorogato o modificato i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando (8) e (9).
- (8) Nella «legge sull'occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificata dalla «legge n. XIII-2822» del 17 marzo 2020, dalla «legge n. XIII-2846» del 7 aprile 2020, dalla «legge n. XIII-3005» del 4 giugno 2020 e dalla «legge n. XIV-131» del 23 dicembre 2020, di cui all'articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, e successivamente modificata dalla «legge n. XIV-351» del 27 maggio 2021 e dalla «legge n. XIV-911» del 20 gennaio 2022, la Lituania ha introdotto un regime per erogare sovvenzioni ai datori di lavoro al fine di coprire gli stipendi stimati per ciascun lavoratore dipendente senza lavoro, come forma di sostegno durante la quarantena e lo stato di emergenza. Prima del 1° gennaio 2021 il datore di lavoro poteva scegliere tra sovvenzioni per coprire il 70 % dello stipendio, fino a un massimo pari a 1,5 volte il salario minimo, oppure il 90 % dello stipendio (100 % nel caso dei lavoratori dipendenti di età pari o superiore a 60 anni), fino a un massimo pari al salario minimo. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il datore di lavoro potrebbe ricevere sovvenzioni per coprire il 100 % dello stipendio, fino a un massimo pari a 1,5 volte il salario minimo. I datori di lavoro che hanno partecipato al regime devono mantenere almeno il 50 % dei loro dipendenti per almeno tre mesi dopo la fine della sovvenzione.
- (9) A norma della «legge sull'occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificata dalla «legge n. XIII-3005» del 4 giugno 2020, di cui all'articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, e successivamente modificata dalla «legge n. XIV-351» del 27 maggio 2021, prima del 1° luglio 2021 erano inoltre erogate sovvenzioni per i lavoratori dipendenti che ritornavano al lavoro dopo un periodo di inattività, per un periodo massimo di sei mesi dopo il rientro al lavoro. Fatto salvo il tetto pari al salario minimo o al doppio del salario minimo a seconda dell'attività economica svolta dal datore di lavoro, l'importo delle sovvenzioni erogate nel primo e nel secondo mese successivo al rientro al lavoro poteva raggiungere il 100 % dello stipendio di un lavoratore dipendente, nel terzo e nel quarto mese il 50 % e nel quinto e nel sesto mese il 30 %. A decorrere dal 1° luglio 2021 sono state erogate sovvenzioni per i lavoratori dipendenti che ritornano al lavoro dopo un periodo senza lavoro, per un periodo massimo di due mesi dopo il rientro. Nel primo mese la sovvenzione è pari al 100 % dello stipendio del lavoratore dipendente, ma non superiore a 0,9 volte il salario minimo, e nel secondo mese è pari al 100 % dello stipendio del lavoratore dipendente, ma non superiore a 0,6 volte il salario minimo. Tali sovvenzioni possono essere considerate una misura analoga ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto miravano a fornire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e a contribuire al mantenimento dei rapporti di lavoro in essere.
- (10) La Lituania soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Lituania ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 1 264 915 309 EUR dal 1° febbraio 2020 in esito alle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID-19. Si tratta di un aumento repentino e severo perché anch'esso collegato alla proroga o alla modifica di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Lituania. La Lituania intende finanziare 144 350 000 EUR dell'aumento della spesa mediante fondi dell'Unione e 21 505 309 EUR mediante finanziamenti propri.
- (11) La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Lituania e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, cui si fa riferimento nella richiesta dell'8 agosto 2022.

- (12) È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Lituania a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l'importo e l'erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.
- (13) Dato che il periodo di disponibilità indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 è scaduto, è necessario stabilire un nuovo periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria supplementare. È opportuno prorogare di 21 mesi il periodo di disponibilità di 18 mesi dell'assistenza finanziaria concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, portando così il periodo di disponibilità totale a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 ha preso effetto.
- (14) La Lituania e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.
- (15) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.
- (16) È opportuno che la Lituania informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.
- (17) La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Lituania e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Unione mette a disposizione della Lituania un prestito dell'importo massimo di 1 099 060 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2. Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell'entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra la Lituania e la Commissione che sostituisce l'accordo di prestito originario.»;

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La Lituania può finanziare le misure seguenti:

a) sovvenzioni salariali durante il periodo senza lavoro, secondo quanto previsto nell'articolo 41 della «legge sull'occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificata da ultimo dalla «legge n. XIV-911» del 20 gennaio 2022;

- b) sovvenzioni salariali dopo il periodo senza lavoro, secondo quanto previsto nell'articolo 41 della «legge sull'occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificata da ultimo dalla «legge n. XIV-351» del 27 maggio 2021;
- c) prestazioni per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nell'articolo 5-1 della «legge sull'occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020;
- d) prestazioni per i lavoratori autonomi che svolgono un'attività agricola, secondo quanto previsto nell'articolo 5-2 della «legge sull'occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020.».

Articolo 2

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 25 ottobre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2081 DEL CONSIGLIO**del 25 ottobre 2022****recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Grecia il 6 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 ⁽²⁾, ha concesso alla Grecia assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell'importo massimo di 2 728 000 000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Grecia volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
- (2) Il prestito doveva essere utilizzato dalla Grecia per finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346.
- (3) Facendo seguito a una seconda richiesta presentata dalla Grecia il 9 marzo 2021, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2021/679 ⁽³⁾ che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1346, ha concesso alla Grecia assistenza finanziaria supplementare del valore di 2 537 000 000 EUR innalzando a 5 265 000 000 EUR l'importo massimo del prestito avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Grecia volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e a far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
- (4) Il prestito supplementare doveva essere utilizzato dalla Grecia per finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/679.
- (5) L'epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Grecia. Ciò ha determinato ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica greca connessa alle misure di cui all'articolo 3, lettere a) e b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346.
- (6) L'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Grecia nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 la Grecia registrava un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 10,2 % e al 206,3 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali che risultavano scese rispettivamente al 7,4 % e al 193,3 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettavano per la Grecia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 4,3 % e al 185,7 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2022 della Commissione, il PIL della Grecia aumenterà del 4,0 % nel 2022.

⁽¹⁾ GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 21).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/679 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 (GU L 144 del 27.4.2021, pag. 16).

- (7) Il 1° settembre 2022 la Grecia ha richiesto un'ulteriore assistenza finanziaria dell'Unione per un importo pari a 900 000 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori. In particolare la Grecia ha ulteriormente prorogato i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando 8 e 9.
- (8) Più specificamente, la richiesta della Grecia riguarda l'«atto legislativo del 14 marzo 2020»⁽⁴⁾ di cui all'articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346, il quale ha introdotto un'indennità speciale per i lavoratori dipendenti del settore privato i cui contratti di lavoro sono stati sospesi. Tale misura mira a tutelare l'occupazione nelle imprese che cessano le loro attività in base all'ordinanza di un'autorità pubblica o che appartengono a settori economici fortemente colpiti dall'epidemia di COVID-19, e riguarda la concessione di un'indennità speciale mensile di 534 EUR ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono sospesi. Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti, vale a dire gli stessi dipendenti, per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro. La misura è stata prorogata fino al 31 gennaio 2022.
- (9) Le autorità hanno inoltre introdotto il finanziamento da parte dello Stato della copertura previdenziale dei lavoratori dipendenti che beneficiano dell'indennità speciale di cui al considerando 8, oggetto dell'articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346. Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti (vale a dire gli stessi dipendenti) per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro.
- (10) La Grecia soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Grecia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 6 477 014 989 EUR dal 1° febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID-19. Si tratta di un aumento repentino e severo perché anch'esso collegato alla proroga di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Grecia. La Grecia intende finanziare 312 014 989 EUR mediante finanziamenti propri.
- (11) La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Grecia e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe di cui si fa riferimento nella richiesta del 1° settembre 2022.
- (12) È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Grecia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l'entità e l'erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.
- (13) Dato che il periodo di disponibilità indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 è scaduto, è necessario stabilire un nuovo periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria supplementare. È opportuno prorogare di 21 mesi il periodo di disponibilità di 18 mesi dell'assistenza finanziaria concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1346, portando così il periodo di disponibilità totale a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 ha preso effetto.

⁽⁴⁾ Atto legislativo del 14 marzo 2020 (GU A' 64/2020) ratificato dall'articolo 3 della legge 4682/2020 (GU A' 76/2020); Atto legislativo del 1° maggio 2020 (GU A' 90/2020) ratificato dall'articolo 2 della legge 4690/2020 (GU A' 104/2020); legge 4714/2020 (GU A' 148/2020); legge 4722/2020 (GU A' 177/2020); legge 4756/2020 (GU A' 235/2020); legge 4778/2021 (GU A' 26/2021); decisione ministeriale 12998/232/2020 (GU B 1078/2020), decisione ministeriale 16073/287/2020 (GU B 1547/2020), decisione ministeriale 17788/346/2020 (GU B 1779/2020), decisione ministeriale 23102/477/2020 (GU B 2268/2020), decisione ministeriale 49989/1266/2020 (GU B 5391/2020); decisione ministeriale 45742/1748/2020 (GU B' 5515/2020); decisione ministeriale 3208/108 (GU B' 234/2021); decisione ministeriale 4374/131 (GU B' 345); decisione ministeriale 9500/322/2021 (GU B' 821/2021); decisione ministeriale 22547/2021 (GU B' 1683/2021); decisione ministeriale 28631 (GU B' 2012/2021); decisione ministeriale 47100/2021 (GU B' 2975/2021); decisione ministeriale 51320/2021 (GU B' 3127/2021); decisione ministeriale 58921/2021 (GU B' 3637/2021); decisione ministeriale 74831/2021 (GU B' 4593/2021); decisione ministeriale 105596/2021 (GU B' 6076/2021); decisione ministeriale 109412/2021 (GU B' 6368/2021); decisione ministeriale 3512/2022 (GU B' 103/2022).

- (14) La Grecia e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.
- (15) La presente decisione dovrebbe fare salvo l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.
- (16) È opportuno che la Grecia informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.
- (17) La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Grecia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Unione mette a disposizione della Grecia un prestito dell'importo massimo di 6 165 000 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2. Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.»

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell'entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra la Grecia e la Commissione che sostituisce l'accordo di prestito originario.»

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La Grecia può finanziare le misure seguenti:

a) un'indennità speciale concessa ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono stati sospesi, secondo quanto previsto nell'articolo 13 dell'atto legislativo del 14 marzo 2020, prorogata da ultimo dalla legge 4778/2021 del 19 febbraio 2021 e dalla "decisione ministeriale 3512/2022";

b) la copertura previdenziale dei lavoratori rientranti nell'ambito della misura di cui alla lettera a) del presente articolo, secondo quanto previsto nell'articolo 13 dell'atto legislativo del 14 marzo 2020, prorogata da ultimo dalla legge 4778/2021 del 19 febbraio 2021 e dalla "decisione ministeriale 3512/2022";

c) un'indennità speciale per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nell'articolo 8 dell'atto legislativo del 20 marzo 2020";

- d) un regime di riduzione dell'orario lavorativo, secondo quanto previsto dall'articolo 31 della "legge 4690/2020";
- e) i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese stagionali del settore terziario, secondo quanto previsto nell'articolo 123 della "legge 4714/2020".».

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica al destinatario.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 25 ottobre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2082 DEL CONSIGLIO**del 25 ottobre 2022****recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Facendo seguito a una richiesta presentata da Cipro il 6 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 ⁽²⁾, ha concesso a Cipro assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell'importo massimo di 479 070 000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali di Cipro volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
- (2) Il prestito doveva essere utilizzato da Cipro per finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344.
- (3) Facendo seguito a una seconda richiesta presentata da Cipro il 10 marzo 2021, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2021/680 ⁽³⁾ che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344, ha concesso a Cipro assistenza finanziaria supplementare del valore di 124 700 000 EUR innalzando a 603 770 000 EUR l'importo massimo del prestito avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali di Cipro volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
- (4) Il prestito supplementare doveva essere utilizzato da Cipro per finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/680.
- (5) L'epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro a Cipro. Ciò ha determinato ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica cipriota connessa alle misure di cui all'articolo 3, lettere c), e), f), g), h) e i), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344.
- (6) L'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate da Cipro nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 Cipro registrava un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 5,8 % e al 115,0 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali che risultavano scese rispettivamente all'1,7 % e al 103,6 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettavano per Cipro un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente allo 0,3 % e al 93,9 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2022 della Commissione, il PIL di Cipro aumenterà del 3,2 % nel 2022.

⁽¹⁾ GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 13).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/680 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 (GU L 144 del 27.4.2021, pag. 19).

- (7) Il 5 settembre 2022 Cipro ha richiesto un'ulteriore assistenza finanziaria dell'Unione per un importo pari a 29 200 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare Cipro ha ulteriormente prorogato o modificato i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando da 8 a 13.
- (8) La «legge 27(I)/2020»⁽⁴⁾, la «legge 49(I)/2020»⁽⁵⁾, la «legge 140(I)/2020»⁽⁶⁾, la «legge 36(I)/2021»⁽⁷⁾ e la «legge 120(I)/2021»⁽⁸⁾ hanno costituito la base per l'introduzione di una serie di atti normativi amministrativi mensili⁽⁹⁾, che delineano misure finalizzate ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19. Sulla base delle predette leggi le autorità hanno introdotto il «regime a sostegno delle imprese in caso di sospensione parziale delle attività» di cui all'articolo 3, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno subito un calo del fatturato a seguito della pandemia; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell'occupazione. Le compensazioni coprono il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel 2018, a seconda di quale valore sia superiore. L'importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo gennaio 2021 - agosto 2021.
- (9) Inoltre la «legge 27(I)/2020», la «legge 49(I)/2020», la «legge 140(I)/2020», la «legge 36(I)/2021», la «legge 120(I)/2021» e una serie di atti normativi amministrativi mensili⁽¹⁰⁾ hanno costituito la base per il «regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici» di cui all'articolo 3, lettera e), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali a sostegno dei lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti il cui datore di lavoro ha completamente sospeso le attività o ha subito un calo del fatturato superiore al 40 %. La partecipazione al regime è subordinata al mantenimento dell'occupazione. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra giugno 2020 e ottobre 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo novembre 2020 - ottobre 2021.
- (10) La «legge 27(I)/2020», la «legge 49(I)/2020», la «legge 140(I)/2020», la «legge 36(I)/2021», la «legge 120(I)/2021» e una serie di atti normativi amministrativi mensili⁽¹¹⁾ hanno altresì costituito la base per il «regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all'obbligo di sospensione totale» di cui all'articolo 3, lettera f), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti che hanno completamente sospeso le attività o hanno subito un calo del fatturato superiore al 40 %, invece del 55 % previsto dal regime originario; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell'occupazione. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra giugno 2020 e agosto 2020 ed è stata successivamente prorogata e modificata per coprire il periodo settembre 2020 - ottobre 2021.
- (11) La «legge 27(I)/2020», la «legge 49(I)/2020», la «legge 140(I)/2020», la «legge 36(I)/2021», la «legge 120(I)/2021» e una serie di atti normativi amministrativi mensili⁽¹²⁾ hanno costituito la base anche per il «regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite» di cui all'articolo 3, lettera g), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali per il 50 % dei dipendenti delle imprese che vi aderiscono. Il sostegno copre il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del

⁽⁴⁾ E.E., Παρ.Ι(Ι), Αρ.4748, 27.3.2020.

⁽⁵⁾ E.E., Παρ.Ι(Ι), Αρ.4756, 26.5.2020.

⁽⁶⁾ E.E., Παρ.Ι(Ι), Αρ.4780, 12.10.2020.

⁽⁷⁾ E.E., Παρ.Ι(Ι), Αρ.4823, 29.3.2021.

⁽⁸⁾ E.E., Παρ.Ι(Ι), Αρ.4846, 16.7.2021.

⁽⁹⁾ Atti normativi amministrativi 131/188/239/2020 e atti normativi amministrativi 16/84/124/169/219/276/331/370/2021.

⁽¹⁰⁾ Atti normativi amministrativi 269/317/393/418/498/533/631/2020 e 13/81/121/166/216/271/329/368/402/431/2021.

⁽¹¹⁾ Atti normativi amministrativi 270/318/394/419/499/534/632/2020 e atti normativi amministrativi 14/82/122/167/217/274/330/369/403/432/2021.

⁽¹²⁾ Atti normativi amministrativi 272/320/396/420/500/535/633/2020 e atti normativi amministrativi 404/433/2021.

lavoratore maturati nel pertinente anno di riferimento, a seconda di quale valore sia superiore. L'importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese. La partecipazione al regime è subordinata al mantenimento dell'occupazione. La misura, inizialmente in vigore per il periodo compreso tra giugno 2020 e agosto 2020, è stata prorogata per coprire il periodo settembre 2020 - ottobre 2021.

- (12) Inoltre il «regime di sovvenzionamento» previsto dal «bilancio supplementare — quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza dell'epidemia di COVID-19», di cui all'articolo 3, lettera h), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344, ha introdotto sovvenzioni per le imprese piccole e molto piccole e per i lavoratori autonomi che danno lavoro a un massimo di 50 dipendenti. È stata richiesta soltanto la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali. Tali sovvenzioni forniscono contributi forfettari per sostenere le spese d'esercizio delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi. Gli importi dei contributi forfettari sono stati riveduti per diverse categorie di imprese in funzione del numero di dipendenti. Sono state inoltre concordate sovvenzioni per le imprese che hanno sospeso le loro attività da marzo 2020, per un importo di 10 000 EUR fino a un massimo di nove dipendenti e 15 000 EUR oltre i nove dipendenti. Il regime di sovvenzionamento può essere considerato una misura analoga ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito. La misura, inizialmente in vigore per il periodo compreso tra aprile 2020 e maggio 2020, è stata prorogata e modificata per il mese di novembre 2020 nel mese di novembre 2020. Il regime è stato nuovamente prorogato a marzo 2021 e ad aprile 2021, ed è stato esteso alle imprese che hanno dovuto sospendere completamente le attività conformemente ai decreti del ministro della Salute, a prescindere dal numero di dipendenti.
- (13) La «legge 27(I)/2020», la «legge 49(I)/2020», la «legge 140(I)/2020», la «legge 36(I)/2021», la «legge 120(I)/2021» e una serie di atti normativi amministrativi mensili ⁽¹³⁾ hanno inoltre costituito la base per il «regime di prestazioni di malattia» di cui all'articolo 3, lettera i), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi, a condizione che siano classificati come soggetti vulnerabili in base a un elenco pubblicato dal ministero della Salute, messi in quarantena dalle autorità o infettati dalla COVID-19. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020 ed è stata prorogata per coprire il periodo novembre 2020 - giugno 2021.
- (14) Cipro soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Cipro ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 777 840 000 EUR dal 1° febbraio 2020 a seguito delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID-19. Si tratta di un aumento repentino e severo perché anch'esso collegato alla proroga o alla modifica di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro a Cipro. Cipro intende finanziare 144 870 000 EUR dell'aumento della spesa mediante fondi dell'Unione.
- (15) La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato Cipro e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe di cui si fa riferimento nella richiesta del 5 settembre 2022.
- (16) È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare Cipro a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l'importo e l'erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.
- (17) Dato che il periodo di disponibilità indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 è scaduto, è necessario stabilire un nuovo periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria supplementare. È opportuno prorogare di 21 mesi il periodo di disponibilità di 18 mesi dell'assistenza finanziaria concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1344, portando così il periodo di disponibilità totale a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 ha preso effetto.

⁽¹³⁾ Atti normativi amministrativi 128/185/236/539/637/2020 e atti normativi amministrativi 19/87/127/172/222/273/2021.

- (18) Cipro e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.
- (19) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.
- (20) È opportuno che Cipro informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.
- (21) La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese di Cipro e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Unione mette a disposizione di Cipro un prestito dell'importo massimo di 632 970 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2. Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell'entrata in vigore di un addendum dello stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra Cipro e la Commissione che sostituisce l'accordo di prestito originario.»;

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Cipro può finanziare le seguenti misure:

a) il regime speciale di congedo per i genitori, secondo quanto previsto dalla "legge 27(l)/2020" e dagli "atti normativi amministrativi 127/148/151/184/192/212/213/235/2020", come prorogato;

b) i regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione totale delle attività, secondo quanto previsto dalla "legge 27(l)/2020" e dagli "atti normativi amministrativi 130/148/151/187/212/213/238/243/271/273/2020", come prorogati;

c) i regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione parziale delle attività, secondo quanto previsto dalla "legge 27(l)/2020" e dagli "atti normativi amministrativi 131/188/239/2020", modificati da ultimo dalla "legge 120(l)/2021" e dall'"atto normativo amministrativo 370/2021";

d) il regime speciale per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dalla "legge 27(l)/2020" e dagli "atti normativi amministrativi 129/148/151/186/237/322/2020", come prorogato;

- e) il regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 269/317/393/418/498/533/631/2020”, modificato da ultimo dalla “legge 120(I)/2021” e dall’“atto normativo amministrativo 431/2021”;
- f) il regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all’obbligo di sospensione totale, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 270/318/394/419/499/534/632/2020”, modificato da ultimo dalla “legge 120(I)/2021” e dall’“atto normativo amministrativo 432/2021”;
- g) il regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 272/320/396/420/500/535/633/2020”, modificato da ultimo dalla “legge 120(I)/2021” e dall’“atto normativo amministrativo 433/2021”;
- h) il regime di sovvenzionamento delle imprese piccole e molto piccole e dei lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nel “bilancio supplementare — quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza dell’epidemia di COVID-19”, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali, come prorogato e modificato;
- i) il regime di prestazioni di malattia, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 128/185/236/539/637/2020”, modificato da ultimo dalla “legge 120(I)/2021” e dall’“atto normativo amministrativo 273/2021”.

Articolo 2

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 25 ottobre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2083 DEL CONSIGLIO**del 25 ottobre 2022****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1354, che concede alla Repubblica portoghese sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Facendo seguito a una richiesta presentata dal Portogallo l'11 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 ⁽²⁾, ha concesso al Portogallo assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell'importo massimo di 5 934 462 488 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali del Portogallo volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
- (2) Il prestito doveva essere utilizzato dal Portogallo per finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo, misure analoghe e misure di carattere sanitario di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354.
- (3) Facendo seguito a una seconda richiesta presentata dal Portogallo il 9 dicembre 2021, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2022/99 ⁽³⁾, ha ampliato l'elenco delle misure per le quali era già stata concessa un'assistenza finanziaria a norma della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354, al fine di integrare gli sforzi nazionali del Portogallo volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
- (4) L'epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Portogallo. Ciò ha determinato ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica portoghese connessa alle misure di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354.
- (5) L'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dal Portogallo nel 2020, 2021 e 2022 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e stanno tuttora avendo un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 il Portogallo ha registrato un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 5,8 % e al 135,2 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali che sono scese rispettivamente al 2,8 % e al 127,4 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione, prospettavano per il Portogallo un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente all'1,9 % e al 119,9 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2022 della Commissione, il PIL del Portogallo aumenterà del 6,5 % nel 2022.

⁽¹⁾ GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica portoghese sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 49).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/99 del Consiglio, del 25 gennaio 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 che concede alla Repubblica portoghese sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 (GU L 17 del 26.1.2022, pag. 47).

- (6) Il 17 settembre 2022 il Portogallo ha richiesto un'ulteriore assistenza finanziaria dell'Unione per un importo pari a 300 000 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, 2021 e 2022 per affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare il Portogallo ha ulteriormente prorogato o modificato i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando da 7 a 21.
- (7) Gli articoli da 298 a 308 della «legge n. 7/2009 del 12 febbraio», come ulteriormente specificato dall'articolo 142 della «legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre», hanno introdotto una misura a sostegno del mantenimento dei contratti di lavoro mediante l'interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro normale quale definito dal codice del lavoro portoghese. La misura figura all'articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. Inizialmente la misura offriva alle imprese beneficiarie una prestazione volta a coprire il 70 % della compensazione dei lavoratori dipendenti, laddove tale compensazione ammontava ai due terzi della retribuzione lorda normale. La rettifica relativa ai due terzi era soggetta a un limite minimo pari al salario minimo nazionale e a un limite massimo pari a tre volte il salario minimo nazionale. Le imprese beneficiarie dovevano aver sospeso le attività oppure aver subito ingenti perdite di reddito. Successivamente la misura è stata prorogata, anche aumentando temporaneamente la compensazione dei lavoratori dipendenti al 100 % della loro retribuzione lorda normale;
- (8) Il «decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo», modificato dalla «dichiarazione di rettifica n. 14/2020 del 28 marzo», dall'articolo 4 del «decreto-legge n. 14-F/2020 del 13 aprile», dall'articolo 3 del «decreto-legge n. 20/2020 del 1° maggio», dall'articolo 6 del «decreto-legge 20-H/2020 del 14 maggio», dall'articolo 2 del «decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno» e dall'articolo 2 del «decreto-legge n. 6-C/2021 del 15 gennaio», e come ulteriormente specificato dall'articolo 142 della «legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre», ha introdotto il nuovo sostegno speciale e semplificato per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l'interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro normale. La misura figura all'articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. Questa misura, che era simile a quella di cui al considerando 7, aveva semplificato le procedure per consentire un accesso più rapido ai fondi. Inizialmente la misura offriva alle imprese beneficiarie una prestazione volta a coprire il 70 % della compensazione dei lavoratori dipendenti, laddove tale compensazione era pari ai due terzi della retribuzione lorda normale, e prevedeva altresì l'esenzione dai contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro. La rettifica relativa ai due terzi era soggetta a un limite minimo pari al salario minimo nazionale e a un limite massimo pari a tre volte il salario minimo nazionale. Le imprese beneficiarie dovevano aver sospeso le attività oppure aver subito una perdita di reddito pari ad almeno il 40 % nel corso dei 30 giorni precedenti la richiesta di sostegno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente o alla media mensile dei due mesi precedenti tale periodo. In seguito la misura è stata prorogata più volte, anche aumentando temporaneamente, in circostanze specifiche, la compensazione dei lavoratori dipendenti al 100 % della retribuzione lorda normale; Dal momento che lo sgravio dai contributi di previdenza sociale rappresenta gettito cui le amministrazioni pubbliche rinunciano, ai fini del regolamento (UE) 2020/672 esso può essere considerato equivalente a una spesa pubblica.
- (9) L'articolo 5, secondo comma, e gli articoli da 7 a 9 del «decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo» stabilivano che le imprese beneficiarie delle misure di cui al considerando 7 o 8 e che disponevano di un programma di formazione approvato dai servizi pubblici nazionali per l'impiego e la formazione (*Instituto do Emprego e Formação Profissional*, IEFP), nell'ambito di programmi speciali di formazione professionale, potevano ricevere un'indennità di formazione per coprire il reddito sostitutivo nonché i costi connessi alla formazione da svolgersi durante l'orario di lavoro in alternativa alla riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti. La misura figura all'articolo 3, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354.
- (10) Gli articoli 4 e 5 del «decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno» e l'articolo 14-A del «decreto-legge n. 46-A/2020 del 30 luglio», modificato dall'articolo 4 del «decreto-legge n. 6-C/2021 del 15 gennaio», dall'articolo 2 del «decreto-legge n. 23-A/2021 del 24 marzo» e dall'articolo 2 del «decreto-legge n. 32/2021 del 12 maggio», e come specificato nel «decreto governativo n. 102-A/2021 del 14 maggio», hanno introdotto un nuovo sostegno speciale alle imprese per la ripresa delle attività. La misura figura all'articolo 3, lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. Inizialmente, al fine di agevolare il ritorno al lavoro e sostenere il mantenimento dei posti di lavoro, le imprese i cui dipendenti avevano beneficiato delle misure di cui ai considerando 7 o 8 potevano ricevere una prestazione pari al salario minimo nazionale per i dipendenti in questione in unica rata, oppure pari al doppio del salario minimo un'nazionale per tali dipendenti versata gradualmente nell'arco di sei mesi. Nei casi in cui il sostegno era erogato in

maniera graduale, le imprese beneficiavano anche di un'esenzione parziale del 50 % dai rispettivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro relativi ai dipendenti interessati. In seguito la misura è stata prorogata più volte, anche inserendo tra le imprese beneficiarie le microimprese i cui dipendenti avevano beneficiato della misura di cui al considerando 12, che pertanto potevano ricevere una prestazione pari al doppio del salario minimo nazionale per tale dipendente, versata gradualmente nell'arco di sei mesi.

- (11) L'articolo 3 del «decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno», modificato dall'articolo 2 del «decreto-legge n. 58-A/2020 del 14 agosto», ha introdotto un nuovo supplemento di stabilizzazione del reddito per i lavoratori dipendenti che avevano beneficiato delle misure di cui al considerando 7 o 8 per almeno un mese (per 30 giorni consecutivi, come è stato specificato successivamente) nel periodo aprile-giugno 2020. La misura figura all'articolo 3, lettera e), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. Potevano beneficiarne i dipendenti la cui retribuzione lorda relativa al mese di febbraio 2020 non superava il doppio del salario minimo nazionale. I dipendenti avevano diritto a beneficiare di una prestazione pari alla differenza tra la retribuzione lorda del mese di febbraio 2020 e quella del periodo in cui i lavoratori dipendenti avevano beneficiato di una delle due misure summenzionate, con un limite minimo di 100 EUR e un limite massimo di 351 EUR.
- (12) L'articolo 4 del «decreto-legge n. 46-A/2020 del 30 luglio», modificato dall'articolo 2 del «decreto legge n. 90/2020 del 19 ottobre», dall'articolo 142 della «legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre», dall'articolo 3 del «decreto-legge n. 6-C/2021 del 15 gennaio», dall'articolo 2 del «decreto-legge» n. 23-A/2021 del 24 marzo» e dall'articolo 2 del «decreto-legge n. 71-A/2021 del 13 agosto», ha introdotto un nuovo sostegno speciale progressivo per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante la riduzione temporanea dell'orario di lavoro normale. La misura figura all'articolo 3, lettera f), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 del Consiglio. Inizialmente la misura offriva alle imprese beneficiarie una prestazione volta a coprire il 70 % della compensazione dei lavoratori dipendenti per le ore non lavorate, laddove tale compensazione era pari ai due terzi della loro retribuzione lorda normale corrispondente alle ore non lavorate nell'agosto e nel settembre 2020, oppure ai quattro quinti della retribuzione lorda normale corrispondente alle ore non lavorate da ottobre a dicembre 2020. La retribuzione lorda complessiva che ne derivava era vincolata a un limite inferiore pari al salario minimo nazionale.

La misura prevedeva altresì la totale o parziale esenzione dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con variazioni relative alle dimensioni delle imprese beneficiarie (micro, piccole e medie imprese o grandi imprese). Le imprese beneficiarie dovevano aver sospeso le attività oppure aver subito una perdita di reddito pari ad almeno il 40 % nel corso dei 30 giorni precedenti la richiesta di sostegno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente o alla media mensile dei due mesi precedenti tale periodo. La riduzione temporanea massima dell'orario di lavoro normale era strutturata in modo da aumentare in funzione dell'entità delle perdite di reddito subite dalle imprese beneficiarie. In seguito la misura è stata prorogata più volte, anche includendo tra le imprese beneficiarie le imprese che avevano subito perdite di reddito pari almeno al 25 %, ricalibrando la riduzione temporanea massima dell'orario di lavoro normale in funzione dell'entità delle perdite di reddito delle imprese beneficiarie, aumentando temporaneamente la compensazione dei lavoratori dipendenti al 100 % della retribuzione lorda normale corrispondente alle ore non lavorate e introducendo la graduale eliminazione dello sgravio dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Dal momento che lo sgravio dai contributi previdenziali rappresenta gettito cui le amministrazioni pubbliche rinunciano, ai fini del regolamento (UE) 2020/672 esso può essere considerato equivalente a una spesa pubblica.

- (13) L'articolo 26 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo», modificato dall'articolo 2 del «decreto-legge n. 12-A/2020 del 6 aprile», dall'articolo 2 del «decreto-legge n. 14-F/2020 del 13 aprile», dall'articolo 4 del «decreto-legge n. 20-C/2020 del 7 maggio», dall'articolo 9 della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio» e dall'articolo 2 della «legge n. 31/2020 dell'11 agosto», nonché l'articolo 325-G della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», integrato dall'articolo 3 della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio», hanno introdotto un nuovo sostegno speciale per i lavoratori autonomi, per i lavoratori informali e i dirigenti. La misura figura all'articolo 3, lettera g), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. Inizialmente la misura prevedeva una prestazione mensile pari al reddito registrato del singolo soggetto, con un limite massimo pari all'indice di sostegno sociale del Portogallo («*Indexante dos Apoios Sociais*», IAS, pari a 438,81 EUR nel 2020). Ne potevano beneficiare i soggetti che avevano sospeso l'attività. In seguito la misura

è stata prorogata più volte, anche includendo tra i beneficiari i soggetti che avevano registrato perdite di reddito pari ad almeno il 40 % nel corso dei 30 giorni precedenti la richiesta di sostegno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente o alla media mensile dei due mesi precedenti tale periodo, ricalibrandola in modo da rendere la prestazione mensile pari al reddito registrato dei soggetti, con un limite massimo pari all'indice di sostegno sociale del Portogallo se il reddito registrato era inferiore a 1,5 volte tale indice, oppure pari ai due terzi del reddito registrato, con un limite massimo pari al salario minimo nazionale, se tale reddito registrato era pari o superiore a 1,5 volte l'indice del sostegno sociale del Portogallo, con un limite minimo pari al 50 % dell'indice di sostegno sociale del Portogallo.

- (14) L'articolo 23 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo», modificato dall'articolo 2 del «decreto-legge n. 12-A/2020 del 6 aprile», e l'articolo 3 della «legge n. 16/2021 del 7 aprile» hanno introdotto un assegno familiare per i lavoratori dipendenti impossibilitati a lavorare per accudire figli o altre persone a carico di età inferiore ai 12 anni o, indipendentemente dall'età, con una disabilità o una malattia cronica. La misura figura all'articolo 3, lettera h), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. La misura prevedeva una prestazione corrispondente a due terzi della retribuzione lorda normale, versata in parti uguali dal datore di lavoro e dai regimi di previdenza sociale, con un limite minimo pari al salario minimo nazionale e un limite massimo pari a tre volte il salario minimo nazionale; Tale misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce ai lavoratori dipendenti un sostegno al reddito che contribuirà a coprire le spese per la cura dei bambini durante la chiusura delle scuole e aiuterà così i genitori a proseguire l'attività lavorativa, evitando che il rapporto di lavoro sia messo a repentaglio.
- (15) Il «decreto governativo n. 3485-C/2020 del 19 marzo», il «decreto governativo n. 4395/2020 del 10 aprile» e il «decreto governativo n. 5897-B/2020 del 28 maggio» hanno introdotto una misura di sostegno speciale per il mantenimento dei contratti di lavoro dei formatori in considerazione dell'annullamento dei corsi di formazione professionale. La misura figura all'articolo 3, lettera i), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 del Consiglio. Il sostegno pubblico consisteva in una prestazione a copertura della retribuzione dei formatori anche se i corsi di formazione professionale non si sono svolti.
- (16) Il «decreto del ministro del Lavoro, della solidarietà e della sicurezza sociale e del ministro della Salute n. 2875-A/2020 del 3 marzo», l'articolo 20 del «decreto-legge 10-A/2020 del 13 marzo», modificato dall'articolo 2 del «decreto-legge n. 62-A/2020 del 3 settembre», e l'articolo 325-F della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», modificato dall'articolo 3 della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio», hanno introdotto un'indennità di malattia per aver contratto la COVID-19. La misura figura all'articolo 3, lettera m), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. Rispetto al regime standard di indennità di malattia del Portogallo, la concessione dell'indennità di malattia per COVID-19 non era soggetta a un periodo di attesa. Il sostegno pubblico consisteva in una prestazione pari alla normale retribuzione lorda dei beneficiari.
- (17) L'articolo 19 del «decreto-legge 10-A/2020 del 13 marzo», modificato dall'articolo 2 del «decreto-legge n. 62-A/2020 del 3 settembre», e l'articolo 325-F della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», modificato dall'articolo 3 della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio», hanno introdotto un'indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi che si sono trovati temporaneamente nell'impossibilità di esercitare le loro attività professionali in quanto sottoposti a isolamento profilattico. La misura figura all'articolo 3, lettera l), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. La concessione dell'indennità non era soggetta a un periodo di attesa. I lavoratori dipendenti o autonomi beneficiari avevano diritto a un'indennità pari alla loro retribuzione lorda normale.
- (18) La «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 97/2020 dell'8 aprile», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 120/2020 del 28 aprile», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 128/2020 del 5 maggio», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 129/2020 del 5 maggio», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 195/2020 del 15 luglio», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 196/2020 del 15 luglio» e la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 200/2020 del 17 luglio» hanno introdotto una serie di misure regionali relative all'occupazione nella regione autonoma delle Azzorre. Le misure figurano nell'articolo 3, lettera j), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 del Consiglio. Le misure specifiche, che comprendevano un'integrazione regionale ai regimi nazionali, segnatamente per la riduzione dell'orario lavorativo, nonché il sostegno ai lavoratori autonomi e alle imprese finalizzato alla ripresa delle attività, erano volte a preservare l'occupazione nelle Azzorre durante l'epidemia di COVID-19. Il sostegno a titolo di tali misure era subordinato al mantenimento dei contratti di lavoro e delle attività da parte delle imprese.

- (19) La «risoluzione del governo regionale di Madera n. 101/2020 del 13 marzo» e «l'ordinanza n. 133-B/2020 della vicepresidenza del governo regionale di Madera e del segretariato regionale per l'inclusione sociale e la cittadinanza del 22 aprile» hanno introdotto una serie di misure regionali relative all'occupazione nella regione autonoma di Madera. Le misure figurano nell'articolo 3, lettera k), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 del Consiglio. Le misure specifiche, che comprendevano un'integrazione regionale ai regimi nazionali, segnatamente per la riduzione dell'orario lavorativo nonché un sostegno ai lavoratori autonomi e alle imprese finalizzato alla ripresa delle attività, erano volte a preservare l'occupazione a Madera durante l'epidemia di COVID-19. Il sostegno a titolo di tali misure era subordinato al mantenimento dei contratti di lavoro e delle attività da parte delle imprese.
- (20) L'articolo 156 della «legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre», alle condizioni di cui al secondo comma, lettere da c) a f), dello stesso articolo, come ulteriormente specificato nell'«ordinanza governativa n. 19-A/2021 del 25 gennaio» e prorogato dall'articolo 12 del «decreto-legge n. 104/2021 del 27 novembre», ha introdotto un regime di sostegno straordinario per i lavoratori autonomi, i lavoratori che non avevano accesso ad altri meccanismi di protezione sociale e i dirigenti il cui reddito aveva particolarmente risentito della pandemia di COVID-19. La misura figura nell'articolo 3, lettera r), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. Nel caso dei lavoratori autonomi, la misura prevedeva una prestazione pari a due terzi della riduzione del reddito mensile dei lavoratori, con un limite massimo pari a 501,16 EUR. Ne potevano beneficiare i lavoratori autonomi che avevano subito una riduzione del reddito pari ad almeno il 40 % nel periodo marzo-dicembre 2020 rispetto al 2019.

Nel caso di lavoratori che non avevano accesso ad altri meccanismi di protezione sociale, la misura prevedeva: i) per i lavoratori dipendenti, una prestazione pari alla differenza tra il valore di riferimento mensile di 501,16 EUR e il salario mensile medio per adulto nei rispettivi nuclei familiari; o, ii) per i lavoratori autonomi, una prestazione pari a due terzi della diminuzione del reddito mensile dei lavoratori, con un limite massimo pari a 501,16 EUR. Nel caso dei dirigenti, la misura prevedeva una prestazione pari al loro reddito mensile medio di riferimento, se questo era inferiore a 1,5 volte l'indice di sostegno sociale del Portogallo («*Indexante dos Apoios Sociais*», IAS, 438,81 EUR nel 2021), oppure a due terzi del loro reddito mensile medio di riferimento, se questo era pari o superiore a tale indice. Ne potevano beneficiare i dirigenti le cui attività imprenditoriali erano state temporaneamente sospese a causa della pandemia di COVID-19 o che avevano registrato perdite di reddito pari ad almeno il 40 % nei 30 giorni precedenti la richiesta di sostegno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente o alla media mensile dei due mesi precedenti tale periodo. In tutti i casi la prestazione aveva un limite minimo di 50 EUR, aumentato al 50 % della diminuzione di reddito mensile registrata se tale diminuzione era compresa tra il 50 % e il 100 % dell'indice di sostegno sociale del Portogallo, oppure al 50 % dell'indice di sostegno sociale del Portogallo se la diminuzione di reddito era superiore a tale indice.

- (21) Il punto 2.5.1 dell'«allegato della risoluzione del Consiglio dei ministri n. 41/2020 del 6 giugno», ulteriormente specificato negli articoli da 10 a 12 dell'«ordinanza governativa n. 180/2020 del 3 agosto» e prorogato dagli articoli da 5 a 7 dell'«allegato dell'ordinanza governativa n. 37-A/2021 del 15 febbraio», ha introdotto un regime di sostegno sociale per artisti, autori, tecnici e altri operatori del settore artistico. La misura figura nell'articolo 3, lettera s), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. La misura prevedeva una prestazione mensile pari all'indice di sostegno sociale del Portogallo («*Indexante dos Apoios Sociais*», IAS, 438,81 EUR nel 2021).
- (22) Il Portogallo ha ulteriormente prorogato o modificato una serie di misure di carattere sanitario volte ad affrontare l'epidemia di COVID-19. Si tratta in particolare delle misure di cui ai considerando da 23 a 27.
- (23) La «circolare n. 012/2020 del 6 maggio», modificata il 14 maggio 2020, e la «circolare n. 013/2020 del 10 giugno», modificata il 23 giugno 2020, entrambe emanate dalla direzione generale della Sanità portoghese, nonché il «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» hanno consentito l'acquisto di dispositivi di protezione individuale da utilizzare sul posto di lavoro, in particolare in ospedali pubblici, ministeri, comuni e nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera. La misura figura nell'articolo 3, lettera n), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354.
- (24) Il «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» ha introdotto una campagna per l'igiene scolastica volta a garantire il rientro al lavoro in sicurezza per docenti, altri membri del personale e studenti. La misura figura nell'articolo 3, lettera o), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354.

- (25) La «circolare n. 012/2020 del 6 maggio», modificata il 14 maggio 2020 e la «circolare n. 013/2020 del 10 giugno», modificata il 23 giugno 2020, entrambe emanate dalla direzione generale della Sanità portoghese, hanno consentito la somministrazione di test per verificare se i degenti e i lavoratori degli ospedali pubblici, nonché i dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali e delle strutture di assistenza all'infanzia, avessero contratto la COVID-19. La misura figura nell'articolo 3, lettera p), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354.
- (26) L'articolo 42-A della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», modificato dall'articolo 3 della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio», e l'articolo 291 della «legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre» hanno introdotto una nuova compensazione speciale per i lavoratori del Servizio sanitario nazionale impegnati nella lotta contro l'epidemia di COVID-19. La misura figura nell'articolo 3, lettera q), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. La misura consisteva in un premio di rendimento, versato *in tantum*, corrispondente a un importo pari al 50 % della normale retribuzione lorda del dipendente.
- (27) L'articolo 6 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» e gli articoli da 4 a 8 del «decreto-legge n. 10-A/2021 del 2 febbraio» hanno disposto l'assunzione di personale sanitario supplementare e la compensazione del lavoro straordinario nel Servizio sanitario nazionale per contribuire ad affrontare i problemi provocati dalla pandemia. La misura figura nell'articolo 3, lettera t), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354.
- (28) Il Portogallo soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Il Portogallo ha fornito alla Commissione prove adeguate del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 6 920 192 416 EUR dal 1° febbraio 2020 in esito alle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID-19. Si tratta di un aumento repentino e severo perché anch'esso collegato alla proroga o alla modifica di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Portogallo. Il Portogallo intende finanziare 386 417 324 EUR dell'aumento della spesa mediante fondi dell'Unione e 299 312 604 EUR mediante finanziamenti propri.
- (29) La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato il Portogallo e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all'epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta del 17 settembre 2022.
- (30) Come richiesto dal Portogallo il 17 settembre 2022, la spesa per misure di carattere sanitario di cui ai considerando da 23 a 27 ammonta a 1 382 230 075 EUR.
- (31) È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare il Portogallo a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l'entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.
- (32) Dato che il periodo di disponibilità indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 è scaduto, è necessario stabilire un nuovo periodo di disponibilità per l'assistenza finanziaria supplementare. È opportuno prorogare di 21 mesi il periodo di disponibilità di 18 mesi dell'assistenza finanziaria concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1354, portando così il periodo di disponibilità totale a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 ha preso effetto.
- (33) Il Portogallo e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.
- (34) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno che possano essere promossi, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.
- (35) È opportuno che il Portogallo informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

- (36) La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese del Portogallo e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Unione mette a disposizione del Portogallo un prestito dell'importo massimo di 6 234 462 488 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2. Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.»

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo sul prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell'entrata in vigore di un addendum dello stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra il Portogallo e la Commissione che sostituisce l'accordo di prestito originario.»

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Il Portogallo può finanziare le seguenti misure:

- a) il sostegno al mantenimento dei contratti di lavoro mediante l'interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro normale, previsto dagli articoli da 298 a 308 della "legge n. 7/2009 del 12 febbraio", come ulteriormente specificato dall'articolo 142 della "legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre";
- b) il nuovo sostegno speciale e semplificato per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l'interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro normale, previsto nel "decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo", modificato da ultimo dall'articolo 2 del "decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno", e come ulteriormente specificato dall'articolo 142 della "legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre";
- c) i programmi speciali di formazione professionale per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l'interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro normale, previsti nell'articolo 5, paragrafo 2, e negli articoli da 7 a 9 del "decreto-legge n. 10-G/72020 del 26 marzo";
- d) il nuovo sostegno speciale alle imprese per la ripresa delle attività, previsto dagli articoli 4 e 5 del "decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno" e dall'articolo 14-A del "decreto-legge n. 46-A/2020 del 30 luglio", modificato da ultimo dall'articolo 2 del "decreto-legge n. 32/2021 del 12 maggio", e come specificato nel "decreto governativo n. 102-A/2021 del 14 maggio";
- e) il nuovo supplemento di stabilizzazione del reddito per i lavoratori dipendenti che hanno beneficiato delle misure di cui alle lettere a) o b) per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l'interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro normale, previsto dall'articolo 3 del "decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno", modificato dall'articolo 2 del "decreto-legge n. 58-A/2020 del 14 agosto";

- f) il nuovo sostegno speciale progressivo per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante la riduzione temporanea dell'orario di lavoro normale, previsto dall'articolo 4 del "decreto-legge n. 46-A/2020 del 30 luglio", modificato da ultimo dall'articolo 2 del "decreto legge n. 71-A/2021 del 13 agosto";
- g) il nuovo sostegno speciale per i lavoratori autonomi, i lavoratori informali e i dirigenti, previsto nell'articolo 26 del "decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo", modificato da ultimo dall'articolo 2 della "legge n. 31/2020 dell'11 agosto", nonché nell'articolo 325-G della "legge n. 2/2020 del 31 marzo", integrato dall'articolo 3 della "legge n. 24-A/2020 del 24 luglio";
- h) il nuovo assegno familiare per i lavoratori dipendenti impossibilitati a lavorare per accudire figli o altre persone a carico di età inferiore ai 12 anni o, indipendentemente dall'età, con una disabilità o una malattia cronica, previsto nell'articolo 23 del "decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo", modificato da ultimo dall'articolo 3 della "legge n. 16/2021 del 7 aprile";
- i) il nuovo sostegno speciale per il mantenimento dei contratti di lavoro dei formatori in considerazione dell'annullamento dei corsi di formazione professionale, previsto nel "decreto governativo n. 3485-C/2020 del 19 marzo", nel "decreto governativo n. 4395/2020 del 10 aprile" e nel "decreto governativo n. 5897-B/2020 del 28 maggio";
- j) le misure regionali relative all'occupazione nella regione autonoma delle Azzorre, previste nella "risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 97/2020 dell'8 aprile", nella "risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 120/2020 del 28 aprile", nella "risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 128/2020 del 5 maggio", nella "risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 129/2020 del 5 maggio", nella "risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 195/2020 del 15 luglio", nella "risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 196/2020 del 15 luglio" e nella "risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 200/2020 del 17 luglio";
- k) le misure regionali relative all'occupazione nella regione autonoma di Madera, previste nella "risoluzione del governo regionale di Madera n. 101/2020 del 13 marzo" e nell'"ordinanza n. 133-B/2020 della vicepresidenza del governo regionale di Madera e del segretariato regionale per l'inclusione sociale e la cittadinanza del 22 aprile";
- l) la nuova indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi che sono stati temporaneamente impossibilitati a esercitare le loro attività professionali in quanto sottoposti a isolamento profilattico, prevista nell'articolo 19 del "decreto-legge 10-A/2020 del 13 marzo", modificato dall'articolo 2 del "decreto-legge n. 62-A/2020 del 3 settembre", e nell'articolo 325-F della "legge n. 2/2020 del 31 marzo", modificato dall'articolo 3 della "legge n. 27-A/2020 del 24 luglio";
- m) la nuova indennità di malattia per aver contratto la COVID-19, prevista nel decreto del ministro del Lavoro, della solidarietà e della sicurezza sociale e del ministro della Salute n. 2875-A/2020 del 3 marzo", nell'articolo 20 del "decreto-legge 10-A/2020 del 13 marzo", modificato dall'articolo 2 del "decreto-legge n. 62-A/2020 del 3 settembre" e nell'articolo 325-F della "legge n. 2/2020 del 31 marzo", modificato dall'articolo 3 della "legge n. 27-A/2020 del 24 luglio";
- n) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale da utilizzare sul posto di lavoro, in particolare in ospedali pubblici, ministeri, comuni e nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, previsto nella "circolare n. 012/2020 del 6 maggio", modificata il 14 maggio 2020, e nella "circolare n. 013/2020 del 10 giugno", modificata il 23 giugno 2020, entrambe emanate dalla direzione generale della Sanità portoghese, nonché dal "decreto-legge n. 10-A/2020-A del 13 marzo";
- o) la campagna per l'igiene scolastica volta a garantire il rientro al lavoro in sicurezza per docenti, altri membri del personale e studenti, prevista dal "decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo";
- p) la somministrazione di test per verificare se i degenti e i lavoratori degli ospedali pubblici, nonché i dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali e delle strutture di assistenza all'infanzia abbiano contratto la COVID-19, prevista dalla "circolare n. 012/2020 del 6 maggio", modificata il 14 maggio 2020, e dalla "circolare n. 013/2020 del 10 giugno", modificata il 23 giugno 2020, entrambe emanate dalla direzione generale della Sanità portoghese;

- q) la nuova compensazione speciale per i lavoratori del Servizio sanitario nazionale impegnati nella lotta contro l'epidemia di COVID-19, prevista dall'articolo 42-A della "legge n. 2/2020 del 31 marzo", modificato dall'articolo 3 della "legge n. 27-A/2020 del 24 luglio", e nell'articolo 291 della "legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre";
- r) il nuovo regime di sostegno straordinario per i lavoratori autonomi, i lavoratori che non hanno accesso ad altri meccanismi di protezione sociale e i dirigenti il cui reddito abbia particolarmente risentito della pandemia di COVID-19, previsto nell'articolo 156 della "legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre", alle condizioni di cui al secondo comma, lettere da c) a f), dello stesso articolo, come ulteriormente specificato nell'"ordinanza governativa n. 19-A/2021 del 25 gennaio" e prorogato dall'articolo 12 del "decreto-legge n. 104/2021 del 27 novembre";
- s) il nuovo regime di sostegno sociale per artisti, autori, tecnici e altri operatori del settore artistico, previsto al punto 2.5.1 dell'"allegato della risoluzione del Consiglio dei ministri n. 41/2020 del 6 giugno", ulteriormente specificato negli articoli da 10 a 12 dell'"ordinanza governativa n. 180/2020 del 3 agosto" e prorogato dagli articoli da 5 a 7 dell'"allegato dell'ordinanza governativa n. 37-A/2021 del 15 febbraio";
- t) l'assunzione di personale sanitario supplementare e la compensazione del lavoro straordinario nel Servizio sanitario nazionale per contribuire ad affrontare i problemi della pandemia, previsti dall'articolo 6 del "decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo" e dagli articoli da 4 a 8 del "decreto-legge n. 10-A/2021 del 2 febbraio".».

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica al destinatario.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 25 ottobre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2084 DEL CONSIGLIO**del 25 ottobre 2022****recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 che concede alla Repubblica ceca sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Repubblica ceca il 7 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 ⁽²⁾, ha concesso alla Repubblica ceca assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell'importo massimo di 2 000 000 000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Repubblica ceca volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
- (2) Il prestito doveva essere utilizzato dalla Repubblica ceca per finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1345.
- (3) L'epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Repubblica ceca. Ciò ha determinato ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica ceca connessa alle misure di cui all'articolo 3, lettere a), c), d) ed e), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1345.
- (4) L'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Repubblica ceca nel 2020, 2021 e 2022 per contenerla e limitarne le ripercussioni socioeconomiche e sanitarie hanno avuto e stanno tuttora avendo un impatto considerevole sulle finanze pubbliche. Nel 2020 la Repubblica ceca ha registrato un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 5,8 % e al 37,7 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali salite rispettivamente al 5,9 % e al 41,9 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettavano per la Repubblica ceca un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 4,3 % e al 42,8 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2022 della Commissione, il PIL della Repubblica ceca aumenterà del 2,3 % nel 2022.
- (5) Il 22 settembre 2022 la Repubblica ceca ha richiesto un'ulteriore assistenza finanziaria dell'Unione per un importo pari a 2 500 000 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, 2021 e 2022 per affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la Repubblica ceca ha ulteriormente prorogato o modificato i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando da 6 a 9.

⁽¹⁾ GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica ceca sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 17).

- (6) Il regime di riduzione dell'orario lavorativo denominato programma «Antivirus», di cui all'articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1345, era inteso a compensare i costi salariali sostenuti dai datori di lavoro privati costretti a sospendere o ridurre in misura significativa la loro attività economica in conseguenza diretta delle misure adottate dalle autorità (opzione A) o indirettamente a causa delle ripercussioni economiche negative della pandemia di COVID-19 (opzione B). La base giuridica era costituita dalla «risoluzione n. 353 del governo, del 31 marzo 2020», come modificata, e dall'articolo 120 della «legge n. 435/2004 Racc. sull'occupazione»⁽³⁾, come modificata. Il programma è stato prorogato e modificato dalla «risoluzione n. 1039 del governo, del 14 ottobre 2020» con l'opzione A plus, volta a compensare integralmente i costi salariali sostenuti dai datori di lavoro costretti a sospendere o ridurre in misura significativa la loro attività a causa delle misure adottate dalle autorità. Il programma è stato inoltre prorogato mediante diverse decisioni del governo, che hanno attivato l'opzione A dal 12 marzo 2020 al 28 febbraio 2022, l'opzione A plus dal 1° ottobre 2020 al 31 maggio 2021 e l'opzione B dal 12 marzo 2020 al 31 maggio 2021 e dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021.
- (7) Il primo credito di compensazione per i lavoratori autonomi, il cosiddetto programma «Pětadvacítka», di cui all'articolo 3, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1345, introdotto dalla «legge n. 159/2020 Racc.»⁽⁴⁾, garantiva ai lavoratori autonomi che erano stati costretti a sospendere o a ridurre in misura significativa la loro attività economica oltre la normale volatilità aziendale a causa dei rischi della COVID-19 per la salute pubblica o delle misure di crisi adottate dalle pubbliche autorità un credito di compensazione di 500 CZK pro capite per giorno civile. Tale programma è rimasto in vigore dal 12 marzo 2020 all'8 giugno 2020. La successiva modifica, il programma «credito di compensazione autunnale» introdotto dalla «legge n. 461/2020 Racc.»⁽⁵⁾, e in vigore dal 5 ottobre 2020 al 15 febbraio 2021, garantiva ai lavoratori autonomi costretti a sospendere o ridurre in misura significativa la loro attività economica a causa dei rischi per la salute pubblica o delle misure di crisi adottate dalle pubbliche autorità un credito d'imposta di 500 CZK per giorno civile. La «legge n. 95/2021 Racc.»⁽⁶⁾ e le relative risoluzioni del governo [n. 154/2021⁽⁷⁾ e n. 188/2021⁽⁸⁾] hanno introdotto un'ulteriore modifica, denominata «nuovo credito di compensazione per il 2021», in vigore dal 1° febbraio 2021 al 31 maggio 2021, che ha aumentato l'importo del credito d'imposta a 1 000 CZK al giorno. Il «credito di compensazione per il 2022» introdotto dalla «legge n. 519/2021 Racc.»⁽⁹⁾, ultima modifica di questo credito di compensazione per i lavoratori autonomi, prevedeva anch'esso un importo di 1 000 CZK al giorno ed è rimasto in vigore dal 22 novembre 2021 al 31 gennaio 2022.
- (8) La parziale esenzione dal versamento dei contributi previdenziali e sanitari dovuti dai lavoratori autonomi di cui all'articolo 3, lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 aveva per base giuridica la «legge n. 136/2020 Racc.»⁽¹⁰⁾ (per la sicurezza sociale) e la «legge n. 134/2020 Racc.»⁽¹¹⁾ (per la sicurezza sanitaria). Lo Stato ha provveduto al pagamento del corrispondente contributo mensile da marzo ad agosto 2020 per i contributi previdenziali e sanitari dovuti dai lavoratori autonomi. Benché il programma sia arrivato a conclusione nell'agosto 2020, nel 2021 è stato necessario versare ulteriori importi per liquidare ai lavoratori autonomi gli importi degli anticipi da loro versati nel 2020. La misura rappresenta gettito cui il governo rinuncia e che, ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2020/672, può essere considerato equivalente alla spesa pubblica.

⁽³⁾ Legge n. 435/2004 Racc. sull'occupazione, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 143 del 23 luglio 2004.

⁽⁴⁾ Legge n. 159/2020 Racc. su un credito di compensazione connesso alle misure di crisi correlate all'incidenza del coronavirus SARS CoV-2, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 59 del 14 aprile 2020.

⁽⁵⁾ Legge n. 461/2020 Racc. su un credito di compensazione legato alle misure di divieto o limitazioni delle attività lavorative connesse all'insorgenza del coronavirus SARS CoV-2, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 189 del 13 novembre 2020.

⁽⁶⁾ Legge n. 95/2021 Racc. sul credito di compensazione per il 2021, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 38 del 26 febbraio 2021.

⁽⁷⁾ Risoluzione n. 154/2021 Racc. del governo sul credito di compensazione per il 2021, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 60 del 31 marzo 2021.

⁽⁸⁾ Risoluzione n. 188/2021 Racc. del governo sulla determinazione del prossimo periodo del credito di compensazione per il credito di compensazione per il 2021, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 79 del 7 maggio 2021.

⁽⁹⁾ Legge n. 519/2021 Racc. sul credito di compensazione per il 2022, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 226 del 23 dicembre 2021.

⁽¹⁰⁾ Legge n. 136/2020 Racc. su taluni adeguamenti nel settore dei contributi previdenziali e dei contributi alla politica statale in materia di occupazione e pensioni in relazione alle misure di emergenza adottate nel 2020 durante l'epidemia, come modificata, pubblicata nella raccolta di leggi n. 48 del 27 marzo 2020.

⁽¹¹⁾ Legge n. 134/2020 Racc., che modifica la legge n. 592/1992 Racc. sui premi dell'assicurazione sanitaria pubblica, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 48 del 27 marzo 2020.

- (9) L'«indennità di assistenza» per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 3, lettera e), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1345, ha per base giuridica le «risoluzioni del governo n. 262 del 19 marzo 2020⁽¹²⁾, n. 311 del 26 marzo 2020, n. 354 del 31 marzo 2020, n. 514 del 4 maggio 2020, n. 552 del 18 maggio 2020, n. 1053 del 16 ottobre 2020, n. 1260 del 30 novembre 2020 e n. 446 del 10 maggio 2021», l'articolo 14 della «legge n. 218/2000 Racc. (13) sulle norme di bilancio», come modificata, che si applica ai lavoratori autonomi nel settore della produzione agricola primaria e forestale, e l'articolo 3, lettera h), della «legge n. 47/2002 Racc. sul sostegno alle PMI», come modificata⁽¹⁴⁾. Tale misura compensa la perdita di reddito subita dai lavoratori autonomi in conseguenza della necessità di prendersi cura dei figli o di persone non autosufficienti a causa della chiusura degli asili e delle strutture di assistenza sociale. L'importo giornaliero del sostegno era di 424 CZK per il mese di marzo 2020 e di 500 CZK da aprile a giugno 2020. Il programma è stato prorogato da ottobre 2020 a maggio 2021, con un sostegno giornaliero di 400 CZK.
- (10) La Repubblica ceca soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Repubblica ceca ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 5 349 588 352 EUR dal 1° febbraio 2020 in esito alle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID-19. Si tratta di un aumento repentino e severo in quanto connesso anche alla proroga o alla modifica di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro nella Repubblica ceca. La Repubblica ceca intende finanziare 215 333 982 EUR dell'aumento della spesa mediante fondi dell'Unione e 634 254 370 EUR mediante finanziamenti propri.
- (11) La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Repubblica ceca e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, cui si fa riferimento nella richiesta del 22 settembre 2022.
- (12) È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Repubblica ceca a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l'importo e l'erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.
- (13) Dato che il periodo di disponibilità indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 è scaduto, è necessario stabilire un nuovo periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria supplementare. È opportuno prorogare di 21 mesi il periodo di disponibilità di 18 mesi dell'assistenza finanziaria concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1345, portando così il periodo di disponibilità totale a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 ha preso effetto.
- (14) La Repubblica ceca e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.
- (15) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.
- (16) È opportuno che la Repubblica ceca informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

⁽¹²⁾ Risoluzione n. 262/2020 Racc. del governo sull'adozione di una misura di crisi, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 42 del 19 marzo 2020.

⁽¹³⁾ Legge n. 218/2000 Racc. sulle norme di bilancio, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 65 del 21 luglio 2000.

⁽¹⁴⁾ Legge n. 47/2002 Racc. sul sostegno alle piccole e medie imprese, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 20 dell'8 febbraio 2002.

- (17) La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Repubblica ceca e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Unione mette a disposizione della Repubblica ceca un prestito dell'importo massimo di 4 500 000 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2. Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.»

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell'entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra la Repubblica ceca e la Commissione che sostituisce l'accordo di prestito originario.»

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La Repubblica ceca può finanziare le misure seguenti:

a) il programma "Antivirus", secondo quanto stabilito nella "risoluzione n. 353 del governo, del 31 marzo 2020", come modificata, la cui base giuridica è l'articolo 120 della "legge n. 435/2004 Racc. sull'occupazione", come modificata e prorogata dalla risoluzione n. 1039 del governo, del 14 ottobre 2020 e da varie decisioni del governo;

b) l'opzione C del programma "Antivirus" secondo quanto previsto nella "legge n. 300/2020 Racc.";

c) il programma "Pětadvacítka", il credito di compensazione per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nella "legge n. 159/2020 Racc.", come modificato dal "credito di compensazione autunnale" previsto dalla "legge n. 461/2020 Racc.", dal "nuovo credito di compensazione per il 2021" previsto dalla "legge n. 95/2021 Racc." e le relative "risoluzioni del governo n. 154/2021 e n. 188/2021", e dal "credito di compensazione per il 2022" previsto dalla "legge n. 519/2021 Racc.";

d) la parziale esenzione dal versamento dei contributi sociali e sanitari dovuti dai lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nella "legge n. 136/2020 Racc." (per la sicurezza sociale) e nella "legge n. 134/2020" (per la sicurezza sanitaria);

e) l'"indennità di assistenza" per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nelle "risoluzioni del governo n. 262 del 19 marzo 2020, n. 311 del 26 marzo 2020, n. 354 del 31 marzo 2020, n. 514 del 4 maggio 2020 e n. 552 del 18 maggio 2020", modificate e prorogate da ultimo dalla "risoluzione n. 446 del governo, del 10 maggio 2021" e nell'articolo 14 della "legge n. 218/2000 Racc. sulle norme di bilancio", come modificata, che si applica ai lavoratori autonomi nel settore della produzione agricola primaria e forestale, e nell'articolo 3, lettera h), della "legge n. 47/2002 Racc." sul sostegno alle PMI, come modificata, che si applica a tutti gli altri lavoratori autonomi.»

Articolo 2

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica al destinatario.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, 25 ottobre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA

DECISIONE (PESC) 2022/2085 DEL CONSIGLIO**del 27 ottobre 2022****che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/573/PESC ⁽¹⁾.
- (2) In base a un riesame della decisione 2010/573/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica di Moldavia fino al 31 ottobre 2023. Il Consiglio effettuerà un riesame della situazione per quanto riguarda le misure restrittive dopo sei mesi.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/573/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 2010/573/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2023. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK

⁽¹⁾ Decisione 2010/573/PESC del Consiglio, del 27 settembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova (GU L 253 del 28.9.2010, pag. 54).

**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/2086 DEL CONSIGLIO
del 27 ottobre 2022**

**che attua la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate
persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC.
- (2) In esito a un riesame effettuato dal Consiglio risulta opportuno sopprimere le voci relative a sette persone e le informazioni relative ai loro diritti della difesa e al loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/72/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/72/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., il 27 ottobre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK

⁽¹⁾ GUL 28 del 2.2.2011, pag. 62.

ALLEGATO

Nelle sezioni A e B dell'allegato della decisione 2011/72/PESC, le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:

- «4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI»;
 - «36. Kais Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI»;
 - «37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI»;
 - «38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI»;
 - «39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI»;
 - «43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF»;
 - «44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF».
-

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2087 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2022

che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO₂ e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l'anno civile 2020 e che rende noti ai costruttori i valori da utilizzare per il calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni e degli obiettivi in deroga per gli anni civili dal 2021 al 2024 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 6754]

(I testi in lingua ceca, francese, inglese, italiana, neerlandese, polacca, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità del regolamento (UE) 2019/631, la Commissione è tenuta a determinare, ogni anno, le emissioni specifiche medie di CO₂ e l'obiettivo specifico per le emissioni per ciascun costruttore responsabile di autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione, in Islanda, in Norvegia e, fino all'anno civile 2020, nel Regno Unito, come pure per ciascun raggruppamento di costruttori. In base a ciò sono stabiliti i risultati raggiunti dai costruttori o dai raggruppamenti di costruttori nell'ottemperare all'obbligo di non superare i rispettivi obiettivi specifici per le emissioni.
- (2) Il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO₂ e degli obiettivi specifici per le emissioni per l'anno civile 2020 si basa sui dati dettagliati relativi alle immatricolazioni di autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi nell'anno civile in questione comunicati dalle autorità dichiaranti.
- (3) Tutti i paesi hanno trasmesso alla Commissione i dati relativi al 2020, seppur in alcuni casi con un certo ritardo rispetto alla scadenza del 28 febbraio 2021. Dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, la Commissione ha contattato le autorità dichiaranti interessate e, con riserva del loro accordo, li ha corretti o completati conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo con l'autorità dichiarante i dati provvisori trasmessi dal paese non sono stati corretti.
- (4) Il 29 giugno 2021 i dati provvisori sono stati pubblicati e la Commissione ha trasmesso a 93 costruttori di autovetture e 68 costruttori di veicoli commerciali leggeri, nonché ai rispettivi raggruppamenti, i calcoli provvisori delle loro emissioni specifiche medie di CO₂ e i loro obiettivi specifici per le emissioni nel 2020.

⁽¹⁾ GUL 111 del 25.4.2019, pag. 13.

- (5) Ai costruttori è stato chiesto di verificare i dati provvisori in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/631 e di comunicare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica. 63 costruttori di autovetture e 42 costruttori di veicoli commerciali leggeri hanno notificato errori.
- (6) I dati provvisori comprendevano fattori di correzione sia per le autovetture, calcolati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 ⁽²⁾ della Commissione, sia per i veicoli commerciali leggeri, calcolati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 ⁽³⁾ della Commissione. In considerazione del fatto che i fattori di correzione finali erano pari a uno per tutti i costruttori e i loro raggruppamenti, non è stato necessario correggere il calcolo delle emissioni specifiche medie.
- (7) Nel caso di due costruttori di autovetture e di un costruttore di veicoli commerciali leggeri, tutti i veicoli riportati nell'insieme di dati provvisori esulavano dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/631. Nel caso di un costruttore di autovetture, non sono stati comunicati i valori delle emissioni specifiche di CO₂ basate sulla procedura NEDC per nessuno dei veicoli di cui all'insieme di dati provvisori e tale costruttore non è pertanto compreso nella presente decisione.
- (8) Per i restanti 30 costruttori di autovetture e 26 costruttori di veicoli commerciali leggeri che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare i dati e i calcoli provvisori relativi alle emissioni specifiche medie e agli obiettivi specifici per le emissioni.
- (9) La Commissione ha verificato gli errori notificati dai costruttori e le giustificazioni per la loro correzione e le serie di dati provvisori sono state confermate o modificate, a seconda dei casi. Di conseguenza per 93 costruttori di autovetture e 68 costruttori di veicoli commerciali leggeri è opportuno confermare o modificare i dati provvisori.
- (10) Conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/631, un costruttore è da considerarsi adempiente rispetto al proprio obiettivo specifico per le emissioni quando le sue emissioni specifiche medie di CO₂ indicate nella presente decisione non superano l'obiettivo specifico per le emissioni. Per i costruttori che sono membri di un raggruppamento l'adempimento degli obiettivi dovrebbe essere valutato a livello di raggruppamento, conformemente all'articolo 6 di tale regolamento. Per i costruttori o i raggruppamenti cui è stata concessa una deroga agli obiettivi specifici per le emissioni per l'anno civile 2020 conformemente all'articolo 10 di tale regolamento, la conformità delle emissioni specifiche medie di CO₂ è valutata rispetto agli obiettivi in deroga loro concessi.
- (11) In conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631, per determinare le emissioni specifiche medie di CO₂ di ogni costruttore o raggruppamento si tiene conto solo del 95 % delle sue autovetture nuove immatricolate durante l'anno civile 2020, selezionate in base ai loro livelli di emissione.
- (12) In conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/631, nel computo delle emissioni specifiche medie di CO₂ dei costruttori di autovetture, ogni nuova autovettura con emissioni specifiche di CO₂ inferiori a 50 g CO₂/km (NEDC) conta come due autovetture nell'anno civile 2020, fino a un contributo di "supercrediti" pari a 7,5 g CO₂/km per ciascun costruttore o raggruppamento.
- (13) Nel calcolo delle emissioni specifiche medie di CO₂ si tiene conto dei risparmi di CO₂, fino a un totale di 7 g CO₂/km per ciascun costruttore o raggruppamento, realizzati attraverso l'uso di tecnologie innovative che forniscono un contributo comprovato alla riduzione di CO₂ e che sono state approvate dalla Commissione in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631 ("ecoinnovazioni"). Nell'anno civile 2020, si tiene conto solo dei risparmi di CO₂ realizzati grazie alle ecoinnovazioni e determinati con riferimento alla NEDC.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644).

- (14) Nel calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni e delle emissioni specifiche medie di CO₂ dovrebbero essere inclusi anche i dati registrati con codice di errore B, vale a dire dati completi riguardanti la massa in ordine di marcia e le emissioni di CO₂, anche se con parametri di identificazione del veicolo mancanti o errati. Tuttavia occorre tener conto del fatto che i costruttori non sono in grado di verificarli o correggerli. È pertanto opportuno applicare un margine di errore per determinare lo scostamento del costruttore dall'obiettivo.
- (15) Il margine di errore è calcolato come differenza tra lo scostamento tra le emissioni specifiche medie di CO₂ e l'obiettivo specifico per le emissioni calcolato, da un lato, tenendo conto di tutte le immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e, dall'altro lato, senza tenerne conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore è applicato in modo da migliorare sempre la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo specifico per le emissioni.
- (16) Se tenendo conto del margine di errore, lo scostamento dall'obiettivo del costruttore o del raggruppamento, a seconda dei casi, è superiore a zero, deve essere imposto il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/631. Ciò vale per sei costruttori singoli di autovetture (Subaru, Jaguar Land Rover, Bentley, DR Motor, Lamborghini e McLaren), due raggruppamenti di costruttori di autovetture (il raggruppamento Suzuki e il raggruppamento Volkswagen-SAIC) e un costruttore singolo di veicoli commerciali leggeri (Ssangyong).
- (17) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631, l'obiettivo specifico per le emissioni non si applica ai costruttori responsabili di un numero di nuove immatricolazioni inferiore a 1 000 unità. È tuttavia opportuno calcolare e comunicarne le emissioni specifiche medie e il numero di veicoli nuovi immatricolati.
- (18) Ai costruttori dovrebbero anche essere comunicati i valori da utilizzare ai fini del calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni e degli obiettivi in deroga per gli anni civili dal 2021 al 2024 in conformità dell'allegato I, parti A e B, punti 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/631.
- (19) I valori dei risultati raggiunti dai costruttori, confermati o modificati dalla presente decisione, potrebbero essere rivisti se le autorità nazionali competenti confermano la presenza di irregolarità nei valori riguardanti la massa o le emissioni di CO₂ forniti per stabilire se il costruttore ha raggiunto gli obiettivi specifici per le emissioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri e dai loro raggruppamenti per l'anno civile 2020 sono specificati nell'allegato I, parti A e B, della presente decisione.
2. I valori da utilizzare ai fini del calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni e degli obiettivi in deroga per gli anni civili dal 2021 al 2024 in conformità dell'allegato I, parti A e B, punti 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/631 sono specificati nell'allegato II, parti A e B, della presente decisione.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione i seguenti singoli costruttori e raggruppamenti di costruttori costituiti a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631:

- 1) ADAM OPEL GmbH
Bahnhofsplatz 1 IPC 39-13
65423 Rüsselsheim
Germania

- 2) ADDAX MOTOR NV
Kleine Tapuitstraat 18
8540 Deerlijk
Belgio

- 3) ADIDOR VOITURES SAS
2/4 rue Hans List
78290 Croissy-sur-Seine
Francia

- 4) ALFA ROMEO SpA
Corso G. Agnelli, 200
10135 Torino
Italia

- 5) ALKE SRL
via Vigonovese, 123
35127 Padova
Italia

- 6) ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG
Alpenstraße 35-37
86807 Buchloe
Germania

- 7) ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE
Via Lanzo 27
10071 Borgaro Torinese
Italia

- 8) ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED
Rappresentato nell'Unione da:
Aston Martin Lagonda of Europe GmbH
Unterschweinstiege 2-14
60549 Francoforte sul Meno
Germania

- 9) AUDI AG
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
Germania

- 10) AUDI HUNGARIA MOTOR KFT
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
Germania

- 11) AUDI SPORT GmbH
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
Germania

- 12) AUTOMOBILE DACIA SA
122-122 bis avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt
Francia

- 13) AUTOMOBILES CITROEN
2-10 boulevard de l'Europe
78300 Poissy
Francia

- 14) AUTOMOBILES PEUGEOT
2-10 boulevard de l'Europe
78300 Poissy
Francia

- 15) AUTOMOBILI LAMBORGHINI SpA
via Modena 12
40019 Sant'Agata Bolognese (BO)
Italia

- 16) AVTOVAZ JSC
Rappresentato nell'Unione da:
CS AUTOLADA
211 Konevova
130 00 Praga 3
Repubblica ceca

-
- 17) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
Petuelring 130
80788 Monaco di Baviera
Germania
- 18) BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD
Rappresentato nell'Unione da:
Borgward Group AG
Kriegsbergstraße 11
70174 Stoccarda
Germania
- 19) BENTLEY MOTORS LTD
Rappresentato nell'Unione da:
Bentley Motors Germany GmbH
Zeppelinstraße 1
85399 Hallbergmoos
Germania
- 20) BLUECAR SAS
31-32 quai de Dion Bouton
92800 Puteaux
Francia
- 21) BMW M GmbH
Petuelring 130
80788 Monaco di Baviera
Germania
- 22) Raggruppamento BMW (M1)
Responsabile del raggruppamento:
Bayerische Motoren Werke AG
Petuelring 130
80788 Monaco di Baviera
Germania
- 23) BUGATTI AUTOMOBILES SAS
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
Germania
- 24) BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED
Rappresentato nell'Unione da:
presso BYD Europe B.V.
's-Gravelandseweg 256
3125 BK Schiedam
Paesi Bassi

-
- 25) CATERHAM CARS LIMITED
Rappresentato nell'Unione da:
Caterham Competition France
Vallon de Fontanes
30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
Francia
- 26) CHEVROLET ITALIA SPA
viale Alexandre Gustave Eiffel 15
00148 Roma
Italia
- 27) CNG-TECHNIK GmbH
Henry Ford Straße 1
50725 Colonia
Germania
- 28) DFSK MOTOR CO LTD
Rappresentato nell'Unione da:
GIOTTI VICTORIA SRL
via Pisana, 11/a
50021 Barberino, Val D'Elsa (FI)
Italia
- 29) DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV
Pascallaan 96
8218 NJ Lelystad
Paesi Bassi
- 30) DR AUTOMOBILES SRL
Zona industriale snc
86070 Macchia d'Isernia (IS)
Italia
- 31) DR ING HCF PORSCHE AG
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
Germania
- 32) DR MOTOR COMPANY SRL
SS 85 Venafrana km 37500
86070 Macchia d'Isernia (IS)
Italia

- 33) ESAGONO ENERGIA SRL
via Puecher 9
20060 Pozzuolo Martesana (MI)
Italia
- 34) FABBRICA DALLARA SRL
via Guglielmo Marconi 18
43040 Varano de' Melegari (PR)
Italia
- 35) FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Jagiellońska 88
00-992 Varsavia
Polonia
- 36) FCA ITALY SpA
corso G. Agnelli 200
10135 Torino
Italia
- 37) Raggruppamento FCA (M1)
Responsabile del raggruppamento:
FCA Italy SpA
corso G. Agnelli 200
10135 Torino
Italia
- 38) Raggruppamento FCA-PSA (N1)
Responsabile del raggruppamento:
FCA Italy SpA
corso G. Agnelli 200
10135 Torino
Italia
- 39) FCA US LLC
Rappresentato nell'Unione da:
FCA Italy SpA
corso G. Agnelli 200
10135 Torino
Italia
- 40) FERRARI SpA
via Emilia Est 1163
41122 Modena
Italia

- 41) FORD INDIA PRIVATE LIMITED
Rappresentato nell'Unione da:
Ford-Werke GmbH
Henry Ford Straße 1
50725 Colonia
Germania
- 42) FORD MOTOR COMPANY
Rappresentato nell'Unione da:
Ford-Werke GmbH
Henry Ford Straße 1
50725 Colonia
Germania
- 43) FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED
Rappresentato nell'Unione da:
Ford-Werke GmbH
Henry Ford Straße 1
50725 Colonia
Germania
- 44) FORD-WERKE GmbH
Henry Ford Straße 1
50725 Colonia
Germania
- 45) Raggruppamento FORD-VOLKSWAGEN (N1)
Responsabile del raggruppamento:
Ford-Werke GmbH
Henry Ford Straße 1
50725 Colonia
Germania
- 46) Raggruppamento FORD-VOLVO (M1)
Responsabile del raggruppamento:
Ford-Werke GmbH
Henry Ford Straße 1
50725 Colonia
Germania
- 47) GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC
Rappresentato nell'Unione da:
KnowMotive
Bouwhuispad 1
8121 PX Olst
Paesi Bassi

- 48) GOUPIL INDUSTRIE SAS
route de Villeneuve
47320 Bourran
Francia
- 49) GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED
Rappresentato nell'Unione da:
Great Wall Motor Europe Technical Center
Otto-Hahn-Straße 5
63128 Dietzenbach
Germania
- 50) GUMPERT AIWAYS AUTOMOBILE GmbH
Carl-Hahn-Straße 5
85053 Ingolstadt
Germania
- 51) HENAN SUDA ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY CO LTD
Rappresentato nell'Unione da:
DCKD GmbH
Am Falder 4
40589 Düsseldorf
Germania
- 52) HONDA MOTOR CO LTD
Rappresentato nell'Unione da:
Honda Motor Europe Ltd.
Wijngaardveld 1 (Noord V)
9300 Aalst
Belgio
- 53) HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS
Hyundai-Platz
65428 Rüsselsheim am Main
Germania
- 54) Raggruppamento HYUNDAI (M1)
Responsabile del raggruppamento:
Hyundai Motor Company
Rappresentato nell'Unione da:
Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH
Hyundai-Platz
65428 Rüsselsheim am Main
Germania

- 55) Raggruppamento HYUNDAI (N1)
Responsabile del raggruppamento:
Hyundai Motor Company
Rappresentato nell'Unione da:
Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH
Hyundai-Platz
65428 Rüsselsheim am Main
Germania
- 56) HYUNDAI MOTOR COMPANY
Rappresentato nell'Unione da:
Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH
Hyundai-Platz
65428 Rüsselsheim am Main
Germania
- 57) HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO
Hyundai-Platz
65428 Rüsselsheim am Main
Germania
- 58) ISUZU MOTORS LIMITED
Rappresentato nell'Unione da:
Isuzu Motors Europe NV
Bist 12
B-2630 Aartselaar
Belgio
- 59) IVECO SPA
via Puglia, 35
10156 Torino
Italia
- 60) JAGUAR LAND ROVER LIMITED
Rappresentato nell'Unione da:
JLR Ireland (Services) Ltd, Software Engineering Centre,
Three Airport Avenue, Shannon Industrial Estate
V14 YH92 Shannon (Co. Clare)
Irlanda
- 61) JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD
Rappresentato nell'Unione da:
Aiways Automobile Europe GmbH,
Moosacher Straße 82 a
80809 Monaco di Baviera
Germania

- 62) Raggruppamento KIA (M1)
Responsabile del raggruppamento:
Kia Corporation
Rappresentato nell'Unione da:
Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH
Hyundai-Platz
65428 Rüsselsheim am Main
Germania
- 63) Raggruppamento KIA (N1)
Responsabile del raggruppamento:
Kia Corporation
Rappresentato nell'Unione da:
Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH
Hyundai-Platz
65428 Rüsselsheim am Main
Germania
- 64) KIA CORPORATION
Rappresentato nell'Unione da:
Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH
Hyundai-Platz
65428 Rüsselsheim am Main
Germania
- 65) KIA SLOVAKIA SRO
Hyundai-Platz
65428 Rüsselsheim am Main
Germania
- 66) LADA AUTOMOBILE GmbH
Erlengrund 7
21614 Buxtehude
Germania
- 67) LANZHOU ZHIDOU ELECTRIC VEHICLE CO LTD
Rappresentato nell'Unione da:
Nextem Italia Srl
via Marradi 14
57126 Livorno
Italia
- 68) LIGIER GROUP
route d'Hauterive 105
3200 Abrest
Francia

69) LONDON EV COMPANY

Rappresentato nell'Unione da:
China-Euro Vehicle Technology (CEVT)
Theres Svenssons Gata 7
41755 Göteborg
Svezia

70) LOTUS CARS LIMITED

Rappresentato nell'Unione da:
China-Euro Vehicle Technology (CEVT)
Theres Svenssons Gata 7
41755 Göteborg
Svezia

71) MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

Schweidel József u. 52.
2500 Esztergom
Ungheria

72) MAHINDRA & MAHINDRA LTD

Rappresentato nell'Unione da:
Mahindra Europe Srl
via Cancelliera, 35
00072 Ariccia (Roma)
Italia

73) Raggruppamento MAN-SAIC (N1)

Responsabile del raggruppamento:
MAN Truck & Bus SE
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
Germania

74) MAN TRUCK & BUS SE

Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
Germania

75) MARUTI SUZUKI INDIA LTD

Rappresentato nell'Unione da:
Magyar Suzuki Corporation Ltd.
Schweidel József u. 52.
2500 Esztergom
Ungheria

- 76) MASERATI SpA
viale Ciro Menotti 322
41122 Modena
Italia
- 77) MAZDA MOTOR CORPORATION
Rappresentato nell'Unione da:
Mazda Motor Europe GmbH
European R&D Centre
Hiroshimastraße 1
61440 Oberursel/Taunus
Germania
- 78) MAZDA MOTOR LOGISTIC EUROPE N.V.
Blaasveldstraat 162
2830 Willebroek
Belgio
- 79) MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED
Rappresentato nell'Unione da:
McLaren Automotive Europe S.L.U.
Pol. Ind. L'Albornar S/N
43710 Santa Oliva, Tarragona
Spagna
- 80) MERCEDES-AMG GmbH
Daimlerstrasse 1,
71563 Affalterbach
Germania
- 81) MERCEDES-BENZ AG
Mercedesstraße 120
70372 Stoccarda
Germania
- 82) Raggruppamento MERCEDES-BENZ (M1)
Responsabile del raggruppamento:
Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stoccarda
Germania
- 83) Raggruppamento MERCEDES-BENZ (N1)
Responsabile del raggruppamento:
Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stoccarda
Germania

84) MG MOTOR UK LIMITED

Rappresentato nell'Unione da:
SAIC Motor Europe B.V.
Professor W.H. Keesomlaan 12
Amstelveen
Paesi Bassi

85) MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

Rappresentato nell'Unione da:
Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH
Diamantstraße 1
65468 Trebur
Germania

86) MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD

Rappresentato nell'Unione da:
Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH
Diamantstraße 1
65468 Trebur
Germania

87) MORGAN TECHNOLOGIES LTD

Rappresentato nell'Unione da:
Corbital Limited
8 Priory Office Park
Stillgorgan Road
Blackrock
Co. Dublin
Irlanda

88) NEXT E.GO MOBILE SE

Lilienthalstraße 1
52068 Aquisgrana
Germania

89) NISSAN INTERNATIONAL SA

Nissan Automotive Europe SAS
8 rue Jean-Pierre Timbaud,
78180 Montigny-le-Bretonneux
Francia

90) OPEL AUTOMOBILE GmbH

Bahnhofplatz 1 IPC 39-13
65423 Rüsselsheim am Main
Germania

- 91) PAGANI AUTOMOBILI SpA
via dell'Artigianato 5
41018 San Cesario sul Panaro (Modena)
Italia
- 92) PIAGGIO & C SPA
viale Rinaldo Piaggio 25
56025 Pontedera (Pisa)
Italia
- 93) PSA AUTOMOBILES SA
2-10 boulevard de l'Europe
78300 Poissy
Francia
- 94) Raggruppamento PSA-OPEL (M1)
Responsabile del raggruppamento:
PSA Automobiles SA
2-10 boulevard de l'Europe
78300 Poissy
Francia
- 95) Raggruppamento RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI (M1)
Responsabile del raggruppamento:
Renault SAS
122-122 bis avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt
Francia
- 96) Raggruppamento RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI (N1)
Responsabile del raggruppamento:
Renault SAS
122-122 bis avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt
Francia
- 97) RENAULT SAS
122-122 bis avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt
Francia
- 98) RENAULT TRUCKS
99 route de Lyon TER L10 0 01
69806 Saint Priest Cedex
Francia

99) ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

Petuelring 130
80788 Monaco di Baviera
Germania

100) ROMANITAL SRL

via delle Industrie 107
90040 Isola delle Femmine (PA)
Italia

101) SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD

Rappresentato nell'Unione da:
SAIC Europe Sarl
rue Robert Stümper 4,
2557 Lussemburgo
Lussemburgo

102) SAIC MOTOR CORPORATION

Rappresentato nell'Unione da:
SAIC Motor Europe BV
Professor W.H. Keesomlaan 12,
1183 DJ Amstelveen
Paesi Bassi

103) SEAT SA

Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
Germania

104) SECMA SAS

rue Denfert Rochereau
59580 Aniche
Francia

105) SKODA AUTO AS

Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
Germania

106) SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE

122-122 bis avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt
Francia

107) SSANGYONG MOTOR COMPANY

Rappresentato nell'Unione da:
SsangYongEuropean Parts Center B.V.
IABC 5253 - 5254
4814 RD Breda
Paesi Bassi

108) STREETSCOOTER GMBH

Jülicher Straße 191
52070 Aquisgrana
Germania

109) SUBARU CORPORATION

Rappresentato nell'Unione da:
Subaru Europe NV/SA
Leuvensesteenweg 555 B/8
1930 Zaventem
Belgio

110) SUZUKI MOTOR CORPORATION

Rappresentato nell'Unione da:
Suzuki Magyar Corporation Ltd.
Schweidel József u. 52.
2500 Esztergom
Ungheria

111) SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

Rappresentato nell'Unione da:
Suzuki Magyar Corporation Ltd.
Schweidel József u. 52.
2500 Esztergom
Ungheria

112) Raggruppamento SUZUKI (M1)

Responsabile del raggruppamento:
Suzuki Motor Corporation
Rappresentato nell'Unione da:
Suzuki Magyar Corporation Ltd.
Schweidel József u. 52.
2500 Esztergom
Ungheria

113) TECNO MECCANICA IMOLA SpA

via Selice, Provinciale 42E
40026 Imola, Bologna
Italia

114) TESLA INC

Rappresentato nell'Unione da:
Tesla Motors Netherlands B.V.
Burgemeester Stramanweg 122
1101 EN Amsterdam
Paesi Bassi

115) Raggruppamento TOYOTA-MAZDA (M1)

Responsabile del raggruppamento:
Toyota Motor Europe NV SA
avenue du Bourget, 60
1140 Bruxelles
Belgio

116) TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

avenue du Bourget, 60
1140 Bruxelles
Belgio

117) UAZ

Rappresentato nell'Unione da:
C&P Motor Group s.n.c.
via E. Mattei 65
Asciano (SI)
Italia

118) UNIVERS VE HELEM

14, rue Federico Garcia Lorca
32000 Auch
Francia

119) VOLKSWAGEN AG

Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
Germania

120) Raggruppamento VOLKSWAGEN-SAIC (M1)

Responsabile del raggruppamento:
Volkswagen AG
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
Germania

121) VOLVO CAR CORPORATION

Regulatory Affairs Environment (Dep 58832)
PV3A1, PVE Reception, Assar Gabrielssons väg
40531 Göteborg
Svezia

122) XYT

6 ruelle de l'église
91350 Grigny
Francia

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2022

Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo

ALLEGATO I

Parte A

RISULTATI RAGGIUNTI DAI COSTRUTTORI DI AUTOVETTURE

Tabella 1

Risultati raggiunti nell'anno civile 2020 dai singoli costruttori di autovetture in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/631

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nome del costruttore	Raggruppamenti di costruttori Deroghe Esenzioni	Numero totale di immatricolazioni	Numero di immatricolazioni considerate (95 %)	Massa media	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura NEDC	Obiettivo specifico per le emissioni	Scostamento dall'obiettivo	Supercrediti	Risparmi di CO ₂ dovuti alle ecoinnovazioni	Margine di errore
ADAM OPEL GmbH		2	1	1 691,00	0	105,36	-105,36	0	0	0
ADIDOR VOITURES SAS	DMD	16	15	1 315,00	137,000			0	0	
ALFA ROMEO SpA	P2	34 483	32 758	1 622,57	143,334	103,082	40,252	0	0,619	0
ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG	D	605	574	2 053,02	199,279	214,000	-14,721	0	0	0
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE	DMD	114	108	1 535,00	0			0	0	
ASTON MARTIN LAGONDA LTD	D	1 487	1 412	1 962,08	255,471	290,000	-34,529	0	0	0
AUDI AG	P11	564 595	536 365	1 683,79	104,588	105,120	-0,532	7,5	0,646	0
AUDI HUNGARIA MOTOR KFT	P11	3 824	3 632	1 416,83	148,052	96,230	51,822	0	0,001	0
AUDI SPORT GmbH	P11	13 505	12 829	1 905,33	227,140	112,497	114,643	0	0	0
AUTOMOBILE DACIA SA	P8	278 828	264 886	1 184,74	111,233	88,502	22,730	0,729	0,955	0,001
AUTOMOBILES CITROEN	P7	340 836	323 794	1 167,80	95,997	87,938	8,058	0,607	0,971	0,001
AUTOMOBILES PEUGEOT	P7	351 543	333 965	1 395,74	94,306	95,528	-1,222	3,073	0,481	0
AUTOMOBILI LAMBORGHINI SpA	D	1 537	1 460	2 021,67	319,607	304,000	15,607	0	0,241	0
AVTOVAZ JSC	P8	884	839	1 313,44	183,838	92,788	91,050	0	0	0
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	P1	801 925	761 828	1 647,62	98,137	103,916	-5,779	7,5	2,114	0
BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD	DMD	1	0	1 854,00						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nome del costruttore	Raggruppamenti di costruttori Deroghe Esenzioni	Numero totale di immatricolazioni	Numero di immatricolazioni considerate (95 %)	Massa media	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura NEDC	Obiettivo specifico per le emissioni	Scostamento dall'obiettivo	Supercrediti	Risparmi di CO ₂ dovuti alle ecoinnovazioni	Margine di errore
BENTLEY MOTORS LTD	D	2 753	2 615	2 452,10	255,614	245,000	10,614	0	0,006	0
BLUECAR SAS	DMD	6	5	1 515,00	0			0	0	
BMW M GmbH	P1	14 510	13 784	1 863,37	228,218	111,100	117,118	0	0,283	0
BUGATTI AUTOMOBILES SAS	P11	7	6	2 070,00	522,833	117,981	404,852	0	0	0
CATERHAM CARS LIMITED	DMD	127	120	693,70	167,142			0	0	
CNG-TECHNIK GmbH	P3	12 060	11 457	1 508,72	100,219	99,290	0,929	0	0	0
DFSK MOTOR CO LTD	DMD	733	696	1 628,78	223,672			2,893	0	
DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV	DMD	1	0	865,00						
DR AUTOMOBILES SRL	D	3 329	3 162	1 409,93	139,400	148,000	- 8,600	0	0	0
DR ING HCF PORSCHE AG	P11	68 130	64 723	2 004,95	136,493	115,815	20,662	7,5	0,770	0,016
DR MOTOR COMPANY SRL	D	7	6	1 352,86	175,667	148,000	27,667	0	0	0
FABBRICA DALLARA SRL	DMD	12	11	1 010,00	230,000			0	0	
FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SYRENA W KUTNIE SA	DMD	5	4	1 300,00	145,000			0	0	
FERRARI SpA	D	3 591	3 411	1 688,05	277,964	280,000	- 2,036	0	0	0
FCA ITALY SpA	P2	488 321	463 904	1 184,89	104,803	88,507	16,296	2,039	1,412	0
FCA US LLC	P2	105 438	100 166	1 612,46	132,733	102,745	29,988	3,182	0,905	0
FORD INDIA PRIVATE LIMITED	P3	53	50	1 149,79	118,380	87,338	31,042	0	0	0
FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED	P3	2	1	2 370,50	204,000	127,988	76,012	0	0	0
FORD MOTOR COMPANY	P3	10 220	9 709	1 938,21	233,057	113,592	119,463	0	0,558	0,002
FORD-WERKE GmbH	P3	648 948	616 500	1 442,12	99,956	97,073	2,882	2,779	2,289	0,001
GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC	D	53	50	1 816,57	167,360	245,000	- 77,640	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nome del costruttore	Raggruppamenti di costruttori Deroghe Esenzioni	Numero totale di immatricolazioni	Numero di immatricolazioni considerate (95 %)	Massa media	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura NEDC	Obiettivo specifico per le emissioni	Scostamento dall'obiettivo	Supercrediti	Risparmi di CO ₂ dovuti alle ecoinnovazioni	Margine di errore
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	DMD	371	352	1 605,90	160,000			0	0	
GUMPERT SPORTWAGENMANUFAKTUR GMBH	DMD	1	0	1 825,00						
HENAN SUDA ELECTRIC VEHICLES TECHNOLOGY	DMD	27	25	1 465,00	0			0	0	
HONDA MOTOR CO LTD	P2	78 277	74 363	1 425,25	102,240	96,511	5,729	5,410	0,677	0
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS	P4	114 691	108 956	1 063,25	110,538	84,456	26,081	0	0,610	0,001
HYUNDAI MOTOR COMPANY	P4	143 251	136 088	1 505,31	68,226	99,177	- 30,964	7,5	0,057	0,013
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO	P4	158 777	150 838	1 525,98	110,238	99,865	10,364	7,5	0,239	0,009
ISUZU MOTORS LTD	DMD	1	0	1 605,00						
JAGUAR LAND ROVER LIMITED	ND	157 013	149 162	2 096,03	134,657	131,823	2,834	7,5	0,571	0
JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD	P11	697	662	1 837,75	0	110,247	- 110,247	0	0	0
KIA CORPORATION	P5	273 022	259 370	1 358,97	83,073	94,304	- 11,301	7,5	0,077	0,070
KIA SLOVAKIA SRO	P5	144 848	137 605	1 460,96	110,891	97,700	13,189	7,5	0,074	0,002
LADA AUTOMOBILE GmbH	DMD	334	317	1 265,00	224,019			0	0	
LANZHOU ZHIDOU ELECTRIC VEHICLE	DMD	3	2	865,00	0			0	0	
LONDON EV COMPANY	P11	1	0	2 305,00						
LOTUS CARS LIMITED	D	484	459	1 099,88	199,200	225,000	- 25,800	0	0	0
MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD	P9/ND	58 881	55 936	1 273,35	111,247	90,283	20,964	0,005	1,997	0
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	D	1 135	1 078	1 223,78	148,000	160,000	- 12,000	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nome del costruttore	Raggruppamenti di costruttori Deroghe Esenzioni	Numero totale di immatricolazioni	Numero di immatricolazioni considerate (95 %)	Massa media	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura NEDC	Obiettivo specifico per le emissioni	Scostamento dall'obiettivo	Supercrediti	Risparmi di CO ₂ dovuti alle ecoinnovazioni	Margine di errore
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	P9/ND	1 749	1 661	953,00	106,966	90,283	16,683	0	0,004	0
MASERATI SpA	D	3 152	2 994	2 144,94	234,649	235,000	-0,452	0	0	0,101
MAZDA MOTOR CORPORATION	P10	132 705	126 069	1 438,36	105,609	96,947	8,662	7,5	0,669	0
MAZDA MOTOR LOGISTIC EUROPE N. V.	P10	11 823	11 231	1 377,24	111,346	94,912	16,434	0	1,236	0
MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED	D	571	542	1 533,52	258,530	250,000	8,530	0	0	0
MERCEDES-AMG GmbH	P6	3 251	3 088	1 920,49	244,803	113,002	131,748	0,475	0,001	0,053
MERCEDES-BENZ AG	P6	735 395	698 625	1 727,51	103,530	106,576	-3,049	7,5	0,710	0,003
MG MOTOR UK LIMITED	P11	17 943	17 045	1 446,76	88,537	97,227	-8,690	7,5	0	0
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC	P8	64 215	61 004	1 694,45	99,593	105,475	-5,899	7,5	0,295	0,017
MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH	P8	33 958	32 260	947,48	104,223	80,601	23,622	0	0,689	0
MORGAN TECHNOLOGIES LTD	DMD	353	335	1 125,45	179,042			0	0	
NEXT EGO MOBILE SE	P11	490	465	1 231,00	0	90,042	-90,042	0	0	0
NISSAN INTERNATIONAL SA	P8	289 734	275 247	1 394,38	95,509	95,483	0,026	7,5	0,642	0
OPEL AUTOMOBILE GmbH	P7	276 745	262 907	1 382,49	98,496	95,087	3,406	3,402	1,600	0,003
PAGANI AUTOMOBILI SpA	DMD	8	7	1 471,63	343,000			0	0	
PSA AUTOMOBILES SA	P7	788 835	749 393	1 313,85	80,907	92,801	-11,895	7,5	1,048	1E-03
RENAULT SAS	P8	961 689	913 604	1 352,49	88,321	94,088	-5,769	7,5	0,765	0,002
RENAULT TRUCKS	DMD	5	4	2 226,00	171,250			0	0	
ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD	P1	508	482	2 655,53	349,923	137,479	212,444	0	0	0
SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD		121	114	1 889,55	0	111,972	-111,972	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nome del costruttore	Raggruppamenti di costruttori Deroghe Esenzioni	Numero totale di immatricolazioni	Numero di immatricolazioni considerate (95 %)	Massa media	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura NEDC	Obiettivo specifico per le emissioni	Scostamento dall'obiettivo	Supercrediti	Risparmi di CO ₂ dovuti alle ecoinnovazioni	Margine di errore
SAIC MOTOR CORPORATION LTD	P11	7 726	7 339	1 590,54	0	102,015	- 102,015	0	0	0
SEAT SA	P11	363 821	345 629	1 344,30	106,315	93,815	12,472	3,822	1,062	0,028
SKODA AUTO AS	P11	606 638	576 306	1 385,40	101,771	95,184	6,587	4,766	1,362	0
SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE	P8	1 124	1 067	1 174,24	146,736	88,152	58,581	0	0	0,003
SSANGYONG MOTOR COMPANY	D	8 957	8 509	1 498,37	155,452	159,000	- 3,548	0	0	0
SUBARU CORPORATION	ND	17 028	16 176	1 646,44	154,605	120,718	33,886	0	1,378	0,001
SUZUKI MOTOR CORPORATION	P9/ND	107 242	101 879	1 013,49	95,445	90,283	5,162	1,396	2,028	0
SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD	P9/ND	1 150	1 092	890,08	89,016	90,283	- 1,267	0	0	0
TECNO MECCANICA IMOLA SpA	DMD	3	2	712,00	0			0	0	
TESLA INC	P2	92 526	87 899	1 928,15	0	113,257	- 113,257	0	0	0
TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA	P10	684 726	650 489	1 372,60	91,781	94,758	- 2,981	0,728	0,220	0,004
VOLKSWAGEN AG	P11	1 307 003	1 241 652	1 461,45	96,833	97,716	- 0,888	7,5	0,467	0,005
VOLVO CAR CORPORATION	P3	286 645	272 312	1 873,11	95,900	111,425	- 15,532	7,5	0,149	0,007

Tabella 2

Risultati raggiunti nell'anno civile 2020 dai raggruppamenti di costruttori di autovetture in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/631

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nome del raggruppamento di costruttori	Raggruppamenti di costruttori Deroghe	Numero totale di immatricolazioni	Numero di immatricolazioni considerate (95%)	Massa media	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura NEDC	Obiettivo specifico per le emissioni	Scostamento dall'obiettivo	Supercrediti	Risparmi di CO ₂ dovuti alle ecoinnovazioni	Margine di errore
BMW	P1	816 943	776 095	1 652,08	99,211	104,064	- 4,853	7,5	2,130	0
FCA	P2	799 045	759 092	1 369,81	90,935	94,665	- 3,730	7,5	0,974	0
FORD-VOLVO	P3	957 928	910 031	1 577,21	96,090	101,571	- 5,484	7,5	1,497	0,003
HYUNDAI	P4	416 719	395 883	1 391,52	93,232	95,388	- 2,164	7,5	0,255	0,008
KIA	P5	417 870	396 976	1 394,32	92,716	95,481	- 2,800	7,5	0,076	0,035
MERCEDES-BENZ	P6	738 646	701 713	1 728,36	103,883	106,604	- 2,725	7,5	0,708	0,004
PSA-OPEL	P7	1 757 959	1 670 061	1 312,71	88,504	92,763	- 4,260	5,324	1,010	0,001
RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI	P8	1 630 432	1 548 910	1 336,13	92,566	93,543	- 0,979	7,5	0,749	0,002
SUZUKI	P9/ND	169 022	160 570	1 102,55	100,713	90,283	10,430	0,953	1,983	0
TOYOTA-MAZDA	P10	829 254	787 791	1 383,19	93,992	95,110	- 1,121	1,745	0,318	0,003
VW-SAIC	P11	2 954 380	2 806 661	1 488,70	99,569	98,624	0,945	7,5	0,746	0

Note esplicative per le tabelle 1 e 2

Per tutti i calcoli sottostanti ai valori elencati in queste tabelle sono stati presi in considerazione solo i veicoli per i quali sono state comunicate sia le emissioni di CO₂ basate sulla procedura NEDC che la massa in ordine di marcia.

Colonna A:

Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome comunicato del paese dichiarante.

Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

Colonna B:

«D» significa che è stata concessa una deroga in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631 per l'anno civile 2020 (per un costruttore di volumi ridotti);

«ND» significa che è stata concessa una deroga in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631 per l'anno civile 2020 (per un costruttore di nicchia);

«DMD» significa che si applica un'esenzione *de minimis* a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631, in modo che il costruttore non sia tenuto a soddisfare un obiettivo specifico per le emissioni nel 2020;

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento costituito a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631 per il quale l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2020.

Colonna C:

«Numero totale di immatricolazioni» è il numero totale di autovetture nuove immatricolate nell'anno civile 2020 nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito per le quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.

Colonna D:

«Numero di immatricolazioni considerate (95 %)» è il 95 % del numero totale di autovetture nuove immatricolate nell'anno civile 2020 nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito per le quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili (95 % del numero nella colonna C). In conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631 e della comunicazione della Commissione 2017/C 218/01, per l'anno civile 2020 si tiene conto solo del 95 % delle autovetture nuove che emettono le emissioni più basse per determinare le emissioni specifiche medie di CO₂ di ciascun costruttore o raggruppamento.

Colonna E:

«Massa media» (kg) è la massa media in ordine di marcia di tutte (100 %) le autovetture nuove immatricolate nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito nell'anno civile 2020 per le quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.

Colonna F:

«Emissioni specifiche medie di CO₂ basate sulla procedura NEDC» (g CO₂/km) sono le emissioni specifiche medie di CO₂ determinate in conformità dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione per il 95 % delle autovetture nuove che emettono le emissioni più basse (in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631) immatricolate nel 2020 nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito per le quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.

Nel calcolo delle emissioni specifiche medie di CO₂ basate sulla procedura NEDC si è tenuto conto, ove applicabile, dei seguenti elementi:

- l'uso di supercrediti (colonna I);
- i risparmi di emissioni di CO₂ derivanti dall'uso di ecoinnovazioni (colonna J).

Colonna G:

«Obiettivo specifico per le emissioni» (g CO₂/km) è l'obiettivo specifico per le emissioni del costruttore (tabella 1) o del raggruppamento (tabella 2) calcolato in conformità dell'allegato I, parte A, punti 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/631 e con il valore M₀ pari a 1 379,88, oppure, se del caso («D» o «ND» nella colonna B), l'obiettivo in deroga concesso a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/631. Se il costruttore beneficia di un'esenzione a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631 («DMD» nella colonna B), non si applica alcun obiettivo specifico per le emissioni e non è pertanto indicato alcuno «scostamento dall'obiettivo» (colonna H) o «margine di errore» (colonna K).

Colonna H:

«Scostamento dall'obiettivo» (g CO₂/km) è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO₂ basate sulla procedura NEDC (colonna F) e l'obiettivo specifico per le emissioni (colonna G), da cui è sottratto il margine di errore (colonna K).

Se il valore dello scostamento dall'obiettivo è superiore a zero, ciò significa che l'obiettivo specifico per le emissioni è stato superato.

Per un costruttore membro di un raggruppamento («P» nella colonna B), la conformità all'obiettivo specifico per le emissioni è valutata solo a livello di raggruppamento.

Colonna I:

«Supercrediti» (g CO₂/km) sono i crediti di emissioni di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/631, determinati in conformità del punto 4.1, lettera g), della comunicazione della Commissione 2017/C 218/01, di cui si tiene conto per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO₂ basate sulla procedura NEDC (colonna F), con un massimo di 7,5 g CO₂/km. Per determinare la quantità di supercrediti assegnati a un costruttore o raggruppamento, ciascuna delle sue autovetture nuove immatricolate nel 2020 nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito con emissioni specifiche di CO₂ inferiori a 50 g CO₂/km (NEDC) conta come due autovetture.

Colonna J:

«Risparmi di CO₂ dovuti alle ecoinnovazioni» (g CO₂/km) sono i risparmi di emissioni di cui si tiene conto per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO₂ basate sulla procedura NEDC (colonna F) derivanti dall'uso di tecnologie innovative che forniscono un contributo comprovato alle riduzioni di CO₂ e che sono state approvate dalla Commissione a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631. Sono state prese in considerazione solo le ecoinnovazioni approvate in relazione alla procedura di verifica delle emissioni basate sulla procedura NEDC. I risparmi di CO₂ dovuti alle ecoinnovazioni sono calcolati in conformità del punto 4.1, lettera f), della comunicazione della Commissione 2017/C 218/01.

Colonna K:

«Margine di errore» (g CO₂/km) è il valore in base al quale è stata corretta la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO₂ basate sulla procedura NEDC (colonna F) e l'obiettivo specifico per le emissioni (colonna G) per il calcolo dello scostamento dall'obiettivo (colonna H), al fine di tenere conto dei dati notificati alla Commissione dal costruttore (tabella 1) o dal raggruppamento (tabella 2) con il codice di errore B di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione.

Il margine di errore è calcolato con la seguente formula:

Margine di errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1 = emissioni specifiche medie di CO₂ basate sulla procedura NEDC, inclusi i dati con codice di errore B (come da colonna F);

TG1 = obiettivo specifico per le emissioni, inclusi i dati con codice di errore B (come da colonna G);

AC2 = emissioni specifiche medie di CO₂ basate sulla procedura NEDC, calcolate dopo aver escluso i dati con codice di errore B;

TG2 = obiettivo specifico per le emissioni calcolato dopo aver escluso i dati con codice di errore B.

Parte B

RISULTATI RAGGIUNTI DAI COSTRUTTORI DI VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI

Tabella 1

Risultati raggiunti nell'anno civile 2020 dai singoli costruttori di veicoli commerciali leggeri in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/631

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del costruttore	Raggruppamenti di costruttori Deroghe Esenzioni	Numero totale di immatricolazioni	Massa media	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura NEDC	Obiettivo specifico per le emissioni	Scostamento dall'obiettivo	Risparmi di CO ₂ dovuti alle ecoinnovazioni	Margine di errore
ADDAX MOTOR NV	DMD	26	1 104,14	0			0	
ALFA ROMEO SpA	P1	150	1 736,13	138,475	144,094	- 5,619	1,058	0
ALKE SRL	DMD	109	1 081,23	0			0	
AUDI AG	P5	36	1 859,58	140,839	155,945	- 15,106	0,633	0
AUDI SPORT GmbH	P5	1	2 390,00	276,000	206,866	69,134	0	0
AUTOMOBILE DACIA SA	P7	20 445	1 300,73	119,841	102,296	17,543	0,908	0,002
AUTOMOBILES CITROEN	P1	67 812	1 876,32	146,134	157,552	- 11,418	0,007	0
AUTOMOBILES PEUGEOT	P1	124 203	1 864,06	145,768	156,375	- 10,607	0,001	0
AVTOVAZ JSC	P7	98	1 271,94	226,122	99,532	126,590	0	0
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG	DMD	52	1 813,75	134,854			3,108	
BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED	DMD	40	1 775,00	0			0	
CHEVROLET ITALIA SPA	DMD	1	2 445,00	243,000			0	
CNG-TECHNIK GmbH	P2	2	1 716,00	102,000	142,162	- 40,162	0	0
DFSK MOTOR CO LTD	DMD	333	1 267,36	195,360			0	
DR ING HCF PORSCHE AG		5	2 320,00	142,620	200,146	- 57,526	0,780	0
ESAGONO ENERGIA SRL	DMD	15	1 186,20	0			0	
FCA ITALY SpA	P1	110 365	1 816,94	160,447	151,852	8,595	0,788	0
FCA US LLC	P1	680	1 553,87	124,113	126,597	- 2,484	0,918	0
FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED	P2	38 859	2 372,22	210,323	205,159	5,163	0	0,001
FORD-WERKE GmbH	P2	214 364	1 973,38	157,615	166,870	- 9,255	0,007	0
GOUPIL INDUSTRIE SAS	P5	691	1 019,78	0,000	75,324	- 75,387	0	0,063

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del costruttore	Reggruppamenti di costruttori Deroghe Esenzioni	Numero totale di immatricolazioni	Massa media	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura NEDC	Obiettivo specifico per le emissioni	Scostamento dall'obiettivo	Risparmi di CO ₂ dovuti alle ecoinnovazioni	Margine di errore
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	DMD	386	1 948,72	235,396			0	
HONDA MOTOR CO LTD	DMD	2	1 521,50	104,000			0	
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE	P3/DMD	99	1 084,58	116,424			0	
HYUNDAI MOTOR COMPANY	P3/DMD	296	1 797,87	153,283			0,004	
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO	P3/DMD	45	1 517,38	119,316			0,107	
ISUZU MOTORS LIMITED	D	4 932	2 170,25	202,973	213,000	- 10,027	0	0
IVECO SPA		13 924	2 431,82	205,163	210,880	- 5,717	0	0
JAGUAR LAND ROVER LIMITED		1 617	2 389,57	198,508	206,824	- 8,316	0,005	0
KIA CORPORATION	P4/DMD	466	1 467,85	108,935			0,003	
KIA SLOVAKIA SRO	P4/DMD	50	1 595,26	113,720			0	
LADA AUTOMOBILE GmbH	DMD	2	1 265,00	224,000			0	
LIGIER GROUP	DMD	86	720,62	0			0	
LONDON EV COMPANY	DMD	4	2 271,00	34,000			0	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	D	147	2 133,57	237,762	246,000	- 8,238	0	0
MAN TRUCK & BUS SE	P5	11 382	2 262,37	200,472	194,613	5,859	0	0
MAZDA MOTOR CORPORATION	DMD	26	1 580,69	140,654			0,269	
MERCEDES-BENZ AG	P6	137 341	2 203,94	183,977	189,004	- 5,031	0,027	0,004
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC	P7	35	1 930,29	50,800	162,733	- 111,933	0	0
MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH	P7	12 038	2 082,08	200,723	177,305	23,418	1,154	0
NISSAN INTERNATIONAL SA	P7	25 500	2 043,11	137,925	173,564	- 35,655	0,127	0,016
OPEL AUTOMOBILE GmbH	P1	48 000	1 700,67	139,155	140,690	- 1,536	0,013	0,001
PIAGGIO & C SPA	D	3 564	1 007,54	148,564	152,000	- 3,436	0	0
PSA AUTOMOBILES SA	P1	128 280	1 434,79	110,514	115,165	- 4,652	0,017	0,001

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del costruttore	Reggruppamenti di costruttori Deroghe Esenzioni	Numero totale di immatricolazioni	Massa media	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura NEDC	Obiettivo specifico per le emissioni	Scostamento dall'obiettivo	Risparmi di CO ₂ dovuti alle ecoinnovazioni	Margine di errore
RENAULT SAS	P7	181 277	1 784,82	141,266	148,768	- 7,503	0,639	0,001
RENAULT TRUCKS		6 812	2 321,60	183,374	200,299	- 16,925	0,726	0
ROMANITAL SRL	DMD	43	1 330,02	171,442			0	
SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD	P5	1 561	2 060,98	62,006	175,280	- 113,274	0	0
SAIC MOTOR CORPORATION	P5	1	1 607,00	0	131,698	- 131,698	0	0
SEAT SA	P5	160	1 365,52	113,106	108,516	4,590	0,250	0
SKODA AUTO AS	P5	49	1 441,84	117,484	115,842	1,642	0,945	0
SSANGYONG MOTOR COMPANY	D	863	2 162,17	220,973	209,000	11,973	0	0
STREETSCOOTER GMBH		2 828	1 691,03	0	139,764	- 139,764	0	0
SUBARU CORPORATION	DMD	8	1 719,13	155,150			2,100	
SUZUKI MOTOR CORPORATION	DMD	10	1 165,00	138,000			0	
TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA		49 758	1 919,73	156,490	161,720	- 5,230	0,015	0
UAZ	DMD	3	1 946,33	235,000			0	
UNIVERS VE HELEM	DMD	1	1 188,00	0			0	
VOLKSWAGEN AG	P2	157 441	1 951,96	172,760	164,814	7,944	0,001	0,002
VOLVO CAR CORPORATION	DMD	1 181	1 732,82	125,954			0,033	
XYT	DMD	4	940,00	0			0	

Tabella 2

Risultati raggiunti nell'anno civile 2020 dai raggruppamenti di costruttori di veicoli commerciali leggeri in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/631

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del raggruppamento di costruttori	Raggruppamenti di costruttori Esenzioni	Numero totale di immatricolazioni	Massa media	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura NEDC	Obiettivo specifico per le emissioni	Scostamento dall'obiettivo	Risparmi di CO ₂ dovuti alleecoinnovazioni	Margine di errore
FCA-PSA	P1	479 490	1 723,27	139,072	142,860	- 3,788	0,190	0
FORD-VOLKSWAGEN	P2	410 666	2 002,91	168,408	169,705	- 1,297	0,004	0
HYUNDAI	P3/DMD	440	1 608,69	141,516			0,014	
KIA	P4/DMD	516	1 480,19	109,398			0,003	
MAN-SAIC	P5	13 881	2 163,55	173,457	185,126	- 11,695	0,008	0,026
MERCEDES-BENZ	P6	137 341	2 203,94	183,977	189,004	- 5,031	0,027	0,004
RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI	P7	239 393	1 785,75	142,091	148,858	- 6,768	0,633	0,001

Note esplicative per le tabelle 1 e 2

Per tutti i calcoli sottostanti ai valori elencati in queste tabelle sono stati presi in considerazione solo i veicoli per i quali sono state comunicate sia le emissioni di CO₂ basate sulla procedura NEDC che la massa in ordine di marcia.

Colonna A:

Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome comunicato del paese dichiarante.

Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

Colonna B:

«D» significa che è stata concessa una deroga in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631 per l'anno civile 2020 (per un costruttore di volumi ridotti);

«DMD» significa che si applica un'esenzione *de minimis* a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631, in modo che il costruttore non sia tenuto a soddisfare un obiettivo specifico per le emissioni nel 2020;

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento costituito a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631 per il quale l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2020.

Colonna C:

«Numero totale di immatricolazioni» è il numero totale di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'anno civile 2020 nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito per i quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.

Colonna D:

«Massa media» (kg) è la massa media in ordine di marcia di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'anno civile 2020 nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito per i quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.

Colonna E:

«Emissioni specifiche medie di CO₂ basate sulla procedura NEDC» sono le emissioni specifiche medie di CO₂ determinate in conformità dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione per tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'anno civile 2020 nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito per i quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.

Nel calcolo delle emissioni specifiche medie di CO₂ basate sulla procedura NEDC si è tenuto conto, se del caso, dei risparmi di emissioni di CO₂ derivanti dall'uso di ecoinnovazioni (colonna H).

Colonna F:

«Obiettivo specifico per le emissioni» (g CO₂/km) è l'obiettivo specifico per le emissioni del costruttore (tabella 1) o del raggruppamento (tabella 2) calcolato in conformità dell'allegato I, parte B, punti 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/631 e con il valore M₀ pari a 1 766,4, oppure, se del caso («D» nella colonna B), l'obiettivo in deroga concesso a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/631. Se il costruttore beneficia di un'esenzione a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631 («DMD» nella colonna B), non si applica alcun obiettivo specifico per le emissioni e non è pertanto indicato alcuno «scostamento dall'obiettivo» (colonna G) o «margine di errore» (colonna I).

Colonna G:

«Scostamento dall'obiettivo» (g CO₂/km) è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO₂ basate sulla procedura NEDC (colonna E) e l'obiettivo specifico per le emissioni (colonna F), da cui è sottratto il margine di errore (colonna I).

Se il valore dello scostamento dall'obiettivo è superiore a zero, ciò significa che l'obiettivo specifico per le emissioni è stato superato.

Per un costruttore membro di un raggruppamento («P» nella colonna B), la conformità all'obiettivo specifico per le emissioni è valutata solo a livello di raggruppamento.

Colonna H:

«Risparmi di CO₂ dovuti alle ecoinnovazioni» (g CO₂/km) sono i risparmi di emissioni di cui si tiene conto per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO₂ basate sulla procedura NEDC (colonna E) derivanti dall'uso di tecnologie innovative che forniscono un contributo comprovato alle riduzioni di CO₂ e che sono state approvate dalla Commissione a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631. Sono state prese in considerazione solo le ecoinnovazioni approvate in relazione alla procedura di verifica delle emissioni basate sulla procedura NEDC. I risparmi di CO₂ dovuti alle ecoinnovazioni sono calcolati in conformità del punto 4.1, lettera f), della comunicazione della Commissione 2017/C 218/01.

Colonna I:

«Margine di errore» (g CO₂/km) è il valore in base al quale è stata corretta la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO₂ basate sulla procedura NEDC (colonna E) e l'obiettivo specifico per le emissioni (colonna F) per il calcolo dello scostamento dall'obiettivo (colonna G), al fine di tenere conto dei dati notificati alla Commissione dal costruttore (tabella 1) o dal raggruppamento (tabella 2) con il codice di errore B di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione.

Il margine di errore è calcolato con la seguente formula:

Margine di errore = valore assoluto di $[(AC1 - TG1) - (AC2 - TG2)]$

AC1 = emissioni specifiche medie di CO₂ basate sulla procedura NEDC, inclusi i dati con codice di errore B (come da colonna E);

TG1 = obiettivo specifico per le emissioni, inclusi i dati con codice di errore B (come da colonna F);

AC2 = emissioni specifiche medie di CO₂ basate sulla procedura NEDC, calcolate dopo aver escluso i dati con codice di errore B;

TG2 = obiettivo specifico per le emissioni calcolato dopo aver escluso i dati con codice di errore B.

ALLEGATO II

Parte A

Valori da utilizzare ai fini del calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni e degli obiettivi in deroga per gli anni civili da 2021 a 2024 in conformità dell'allegato I, parte A, punti 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/631 (autovetture)

1. Si usano i valori seguenti ai fini del calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni applicabili nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024 in conformità dell'allegato I, parte A, punto 4, del regolamento (UE) 2019/631:

a) obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP

L'obiettivo WLTP per le emissioni specifiche di riferimento calcolato in conformità dell'allegato I, parte A, punto 3 o punto 3 bis, del regolamento (UE) 2019/631 corrisponde al valore indicato nella colonna G della tabella 1 sottoriportata per ciascun costruttore e nella colonna G della tabella 2 sottoriportata per ciascun raggruppamento.

L'obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP calcolato in conformità dell'allegato I, parte A, punto 3 ter, del regolamento (UE) 2019/631 è pari a 118,137 g CO₂/km calcolato come media degli obiettivi per le emissioni specifiche di riferimento WLTP di tutti i costruttori di autovetture di cui alla colonna G della tabella 1 sottoriportata, ponderata in base al numero di veicoli immatricolati per ciascuno dei costruttori secondo quanto indicato nella colonna C della tabella 1 sottoriportata.

b) M_{02020}

Il valore M_{02020} corrisponde al valore specificato per ciascun costruttore e raggruppamento nella colonna E dell'allegato I, parte A, tabelle 1 e 2 della presente decisione.

Per i costruttori e i raggruppamenti che soddisfano le condizioni di cui all'allegato I, parte A, punto 3 ter, del regolamento (UE) 2019/631, il valore M_{02020} è pari a 1 455,69 kg, calcolato come massa media in ordine di marcia di tutti i costruttori di autovetture di elencati nell'allegato I, parte A, tabella 1, colonna E della presente decisione, ponderata in base al numero di veicoli immatricolati per ciascuno dei costruttori elencati nell'allegato I, parte A, tabella 1, colonna C, della presente decisione.

2. I valori NEDC_{CO₂} e WLTP_{CO₂} da utilizzare ai fini del calcolo degli obiettivi in deroga applicabili nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024 in conformità dell'allegato I, parte A, punto 5, del regolamento (UE) 2019/631 sono i seguenti:

a) per i costruttori e i raggruppamenti di cui all'allegato I, parte A, punto 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/631:

i) NEDC_{CO₂} è il valore specificato per il costruttore nella colonna E della tabella 1 sottoriportata;

ii) WLTP_{CO₂} è il valore specificato per il costruttore nella colonna F della tabella 1 sottoriportata.

b) per i costruttori di cui all'allegato I, parte A, punto 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/631:

i) NEDC_{CO₂} è pari a 107,532 g CO₂/km, calcolato come media di tutti i valori indicati nella colonna E della tabella 1 sottoriportata, ponderata in base al numero di veicoli immatricolati per ciascuno dei costruttori secondo quanto riportato nella colonna C;

ii) WLTP_{CO₂} è pari a 130,300 g CO₂/km, calcolato come media di tutti i valori indicati nella colonna F della tabella 1 sottoriportata, ponderata in base al numero di veicoli immatricolati per ciascuno dei costruttori secondo quanto riportato nella colonna C.

Tabella 1

Singoli costruttori di autovetture

A	B	C	D	E	F	G
Nome del costruttore	Raggruppamenti di costruttori	Numero di immatricolazioni considerate	Obiettivo NEDC 2020	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura NEDC	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura WLTP	Obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP
ADAM OPEL GmbH		2	105,360	0	0	105,360
ADIDOR VOITURES SAS		16	92,839	137,000	153,000	103,682
ALFA ROMEO SpA	P2	34 483	103,082	146,919	171,158	120,089
ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG		578	117,416	201,460	233,533	136,109
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE		113	100,165	0	0	100,165
ASTON MARTIN LAGONDA LTD		1 487	114,387	257,743	284,699	126,350
AUDI AG	P11	564 595	105,120	116,923	142,580	128,187
AUDI HUNGARIA MOTOR KFT	P11	3 824	96,230	148,954	167,871	108,451
AUDI SPORT GmbH	P11	13 505	112,497	230,628	253,307	123,559
AUTOMOBILE DACIA SA	P8	278 808	88,502	114,310	134,535	104,161
AUTOMOBILES CITROEN	P7	340 830	87,938	98,999	129,382	114,926
AUTOMOBILES PEUGEOT	P7	351 539	95,528	100,158	131,631	125,546
AUTOMOBILI LAMBORGHINI SpA		1 537	116,372	326,757	351,293	125,110
AVTOVAZ JSC	P8	884	92,788	186,093	195,285	97,371
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	P1	801 924	103,916	111,504	133,353	124,278
BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD		1	110,788	233,000	242,000	115,067
BENTLEY MOTORS LTD		2 585	130,705	259,668	285,503	143,709
BLUECAR SAS		6	99,499	0	0	99,499
BMW M GmbH	P1	14 510	111,100	231,883	242,690	116,278
BUGATTI AUTOMOBILES SAS	P11	7	117,981	527,143	506,000	113,249
CATERHAM CARS LIMITED		123	72,150	168,805	156,268	66,791
CNG-TECHNIK GmbH	P3	12 060	99,290	100,858	124,004	122,076
DFSK MOTOR CO LTD		442	103,288	221,428	241,952	112,862
DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV		1	77,854	199,000	191,000	74,724
DR AUTOMOBILES SRL		3 329	96,001	140,357	169,112	115,669
DR ING HCF PORSCHE AG	P11	68 125	115,815	150,700	175,838	135,134
DR MOTOR COMPANY SRL		0	94,100			114,049
FABBRICA DALLARA SRL		6	82,683	230,000	216,000	77,650

A	B	C	D	E	F	G
Nome del costruttore	Raggruppamenti di costruttori	Numero di immatricolazioni considerate	Obiettivo NEDC 2020	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura NEDC	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura WLTP	Obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP
FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SYRENA W KUTNIE SA		0	92,340			111,916
FERRARI SpA		3 591	105,262	281,455	303,011	113,324
FCA ITALY SpA	P2	488 321	88,507	110,669	135,717	108,539
FCA US LLC	P2	105 438	102,745	141,105	169,444	123,380
FORD INDIA PRIVATE LIMITED	P3	53	87,338	118,981	136,925	100,510
FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED	P3	2	127,988	226,000	260,500	147,526
FORD MOTOR COMPANY	P3	10 219	113,592	236,293	240,803	115,760
FORD-WERKE GmbH	P3	648 945	97,073	108,416	134,271	120,223
GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC		53	109,542	168,340	176,208	114,662
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED		0	102,526			124,262
GUMPERT SPORTWAGENMANUFAKTUR GMBH		1	109,822	0	0	109,822
HENAN SUDA ELECTRIC VEHICLES TECHNOLOGY		27	97,834	0	0	97,834
HONDA MOTOR CO LTD	P2	78 271	96,511	111,304	135,771	117,726
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS	P4	114 690	84,456	112,191	127,372	95,884
HYUNDAI MOTOR COMPANY	P4	143 248	99,177	80,353	95,370	117,712
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO	P4	158 751	99,865	120,892	140,780	116,294
ISUZU MOTORS LTD		0	102,496			124,225
JAGUAR LAND ROVER LIMITED		156 992	118,848	148,625	179,229	143,320
JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD	P11	697	110,247	0	0	110,247
KIA CORPORATION	P5	272 981	94,304	94,590	109,887	109,555
KIA SLOVAKIA SRO	P5	144 836	97,700	120,871	139,400	112,677
LADA AUTOMOBILE GmbH		328	91,174	224,140	232,829	94,708
LANZHOU ZHIDOU ELECTRIC VEHICLE		3	77,854	0	0	77,854
LONDON EV COMPANY	P11	1	125,806	24,000	20,000	104,838
LOTUS CARS LIMITED		391	85,676	204,476	203,499	85,267
MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD	P9	58 881	91,453	114,739	140,962	112,354
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		1 135	89,802	149,836	180,236	108,022

A	B	C	D	E	F	G
Nome del costruttore	Raggruppamenti di costruttori	Numero di immatricolazioni considerate	Obiettivo NEDC 2020	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura NEDC	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura WLTP	Obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	P9	1 749	80,785	107,685	122,891	92,193
MASERATI SpA		3 152	120,476	238,611	270,443	136,548
MAZDA MOTOR CORPORATION	P10	132 705	96,947	116,238	138,885	115,835
MAZDA MOTOR LOGISTIC EUROPE N.V.	P10	11 823	94,912	113,180	136,949	114,845
MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED		561	100,116	260,471	275,759	105,992
MERCEDES-AMG GmbH	P6	3 249	113,002	247,571	266,001	121,414
MERCEDES-BENZ AG	P6	733 243	106,576	117,238	134,681	122,433
MG MOTOR UK LIMITED	P11	17 943	97,227	99,088	111,056	108,970
mitsubishi motors corporation mmc	P8	64 000	105,475	110,702	123,944	118,092
MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH	P8	33 958	80,601	105,382	120,281	91,996
MORGAN TECHNOLOGIES LTD		337	86,527	182,534	181,650	86,108
NEXT EGO MOBILE SE	P11	490	90,042	0	0	90,042
NISSAN INTERNATIONAL SA	P8	289 734	95,483	106,485	132,147	118,494
OPEL AUTOMOBILE GmbH	P7	276 715	95,087	105,149	133,007	120,279
PAGANI AUTOMOBILI SpA		0	98,055			118,843
PSA AUTOMOBILES SA	P7	788 820	92,801	91,148	117,973	120,112
RENAULT SAS	P8	961 600	94,088	99,147	116,175	110,247
RENAULT TRUCKS		3	123,176	161,667	268,000	204,192
ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD	P1	508	137,479	351,008	367,717	144,023
SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD		121	111,972	1,983	2,116	119,482
SAIC MOTOR CORPORATION LTD	P11	7 726	102,015	0,922	1,018	112,637
SEAT SA	P11	363 613	93,815	114,007	137,199	112,899
SKODA AUTO AS	P11	606 636	95,184	110,269	134,179	115,823
SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE	P8	1 124	88,152	147,203	162,407	97,257
SSANGYONG MOTOR COMPANY		8 956	98,946	157,744	173,019	108,527
SUBARU CORPORATION		17 025	103,876	157,033	185,195	122,505
SUZUKI MOTOR CORPORATION	P9	107 242	82,799	101,856	123,820	100,654
SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD	P9	1 150	78,690	89,086	108,282	95,646

A	B	C	D	E	F	G
Nome del costruttore	Raggruppamenti di costruttori	Numero di immatricolazioni considerate	Obiettivo NEDC 2020	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura NEDC	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura WLTP	Obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP
TECNO MECCANICA IMOLA SpA		3	72,760	0	0	72,760
TESLA INC	P2	92 525	113,257	0	0	113,257
TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA	P10	684 670	94,758	95,781	120,963	119,671
VOLKSWAGEN AG	P11	1 306 825	97,716	108,314	131,348	118,496
VOLVO CAR CORPORATION	P3	286 627	111,425	106,652	124,979	130,572

Tabella 2

Raggruppamenti di costruttori di autovetture

A	B	C	D	E	F	G
Nome del raggruppamento di costruttori	Raggruppamenti di costruttori	Numero di immatricolazioni considerate	Obiettivo NEDC 2020	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura NEDC	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura WLTP	Obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP
BMW	P1	816 942	104,064	113,791	135,441	123,863
FCA	P2	799 038	94,665	103,497	125,987	115,236
FORD-VOLVO	P3	957 906	101,571	109,158	132,498	123,289
HYUNDAI	P4	416 689	95,388	104,561	121,479	110,822
KIA	P5	417 817	95,481	103,700	120,118	110,598
MERCEDES-BENZ	P6	736 492	106,604	117,813	135,260	122,391
PSA-OPEL	P7	1 757 904	92,763	96,676	125,283	120,212
RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI	P8	1 630 108	93,543	103,708	122,620	110,601
SUZUKI	P9	169 022	85,765	106,317	129,676	104,609
TOYOTA-MAZDA	P10	829 198	95,110	99,303	124,059	118,821
VW-SAIC	P11	2 953 987	98,624	112,272	135,911	119,389

Note esplicative per le tabelle 1 e 2

Per il calcolo dei valori elencati nelle colonne C, E ed F di queste tabelle si è tenuto conto solo dei veicoli per i quali sono stati comunicati i valori delle emissioni di CO₂ ottenuti sia con la procedura NEDC che con la procedura WLTP.

Colonna A:

Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome comunicato del paese dichiarante.

Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

Colonna B:

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento costituito a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631 per il quale l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2020».

Colonna C:

«Numero di immatricolazioni considerate» è il numero di autovetture nuove immatricolate nell'anno civile 2020 nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito per le quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.

Colonna D:

«Obiettivo NEDC 2020» (g CO₂/km) è l'obiettivo specifico per le emissioni del costruttore (tabella 1) o del raggruppamento (tabella 2) calcolato in conformità dell'allegato I, parte A, punti 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/631, indipendentemente dagli obiettivi in deroga concessi o dalle esenzioni applicabili per l'anno civile 2020.

Colonna E:

«Emissioni specifiche medie di CO₂ basate sulla procedura NEDC» (g CO₂/km) sono le emissioni specifiche medie di CO₂ determinate in conformità dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 per tutte le autovetture nuove immatricolate nell'anno civile 2020 nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito per le quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili, senza tenere conto dei risparmi di CO₂ derivanti dai supercrediti o dalle ecoinnovazioni a norma degli articoli 5 e 11 del regolamento (UE) 2019/631.

Colonna F:

«Emissioni specifiche medie di CO₂ basate sulla procedura WLTP» (g CO₂/km) sono le emissioni specifiche medie di CO₂ determinate in conformità dell'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione per tutte le autovetture nuove immatricolate nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito nell'anno civile 2020 per le quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.

Colonna G:

«Obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP» (g CO₂/km) è l'obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP del costruttore (tabella 1) o del raggruppamento (tabella 2) determinato in conformità dell'allegato I, parte A, punto 3 o 3 bis, del regolamento (UE) 2019/631.

Per i costruttori responsabili delle autovetture nuove immatricolate nel 2020, per le quali non sono state comunicate emissioni specifiche di CO₂ basate sulla procedura WLTP (nessun dato nelle colonne E ed F), l'obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP è stato determinato moltiplicando il loro obiettivo NEDC 2020 (colonna D) per 130,300 g CO₂/km, vale a dire la media delle emissioni specifiche medie di CO₂ dell'intero parco veicoli basate sulla procedura WLTP (colonna F), divisa per 107,532 g CO₂/km, vale a dire la media delle emissioni specifiche medie di CO₂ dell'intero parco veicoli basate sulla procedura NEDC (colonna E). Tali medie dell'intero parco veicoli sono state calcolate come medie ponderate, in base al numero di veicoli immatricolati per ciascuno dei costruttori (colonna C).

Parte B**Valori da utilizzare ai fini del calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni e degli obiettivi in deroga per gli anni civili da 2021 a 2024 in conformità dell'allegato I, parte B, punti 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/631 (veicoli commerciali leggeri)**

1. Si usano i valori seguenti ai fini del calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni applicabili nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024 in conformità dell'allegato I, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/631:

a) obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP

L'obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP calcolato in conformità dell'allegato I, parte B, punto 3 o 3 bis, del regolamento (UE) 2019/631 è il valore indicato nella colonna G della tabella 1 sottoriportata per ciascun costruttore e nella colonna G della tabella 2 sottoriportata per ciascun raggruppamento.

L'obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP in conformità dell'allegato I, parte B, punto 3 ter, del regolamento (UE) 2019/631 è pari a 205,096 g CO₂/km, calcolato come media degli obiettivi per le emissioni specifiche di riferimento WLTP di tutti i costruttori di veicoli commerciali leggeri di cui alla colonna G della tabella 1 sottoriportata, ponderata in base al numero di veicoli immatricolati per ciascuno dei costruttori secondo quanto indicato nella colonna C della tabella 1 sottoriportata.

b) M_{o2020}

Il valore M_{o2020} è il valore specificato per ciascun costruttore e raggruppamento nell'allegato I, parte B, tabelle 1 e 2, colonna E, della presente decisione.

Per i costruttori che soddisfano le condizioni di cui all'allegato I, parte B, punto 3 ter, del regolamento (UE) 2019/631, il valore M_{o2020} è pari a 1 888,62 kg, calcolato come massa media in ordine di marcia di tutti i costruttori di veicoli commerciali leggeri di cui all'allegato I, parte B, tabella 1, colonna E, della presente decisione, ponderata in base al numero di veicoli immatricolati per ciascuno dei costruttori di cui all'allegato I, parte B, tabella 1, colonna C, della presente decisione.

2. I valori NEDC_{CO2} e WLTP_{CO2} da utilizzare ai fini del calcolo degli obiettivi in deroga applicabili nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024 in conformità dell'allegato I, parte B, punto 5, del regolamento (UE) 2019/631 sono i seguenti:

- i) NEDC_{CO2} è il valore specificato per il costruttore nella colonna E della tabella 1 sottoriportata;
- ii) WLTP_{CO2} è il valore specificato per il costruttore nella colonna F della tabella 1 sottoriportata.

Tabella 1

Singoli costruttori di veicoli commerciali leggeri

A	B	C	D	E	F	G
Nome del costruttore	Raggruppamenti di costruttori	Numero di immatricolazioni considerate	Obiettivo NEDC 2020	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura NEDC	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura WLTP	Obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP
ADDAX MOTOR NV		26	83,423	0	0	83,423
ALFA ROMEO SpA	P1	150	144,094	139,533	160,587	165,836
ALKE SRL		109	81,224	0	0	81,224
AUDI AG	P5	36	155,945	141,472	175,114	193,029
AUDI SPORT GmbH	P5	1	206,866	276,000	317,000	237,596
AUTOMOBILE DACIA SA	P7	20 445	102,296	120,749	144,404	122,336
AUTOMOBILES CITROEN	P1	67 812	157,552	146,141	209,867	226,254

A	B	C	D	E	F	G
Nome del costruttore	Raggruppamenti di costruttori	Numero di immatricolazioni considerate	Obiettivo NEDC 2020	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura NEDC	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura WLTP	Obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP
AUTOMOBILES PEUGEOT	P1	124 202	156,375	145,769	205,957	220,942
AVTOVAZ JSC	P7	98	99,532	226,122	233,367	102,721
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		52	151,546	137,962	167,827	184,352
BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED		40	147,826	0	0	147,826
CHEVROLET ITALIA SPA		0	212,146			274,093
CNG-TECHNIK GmbH	P2	2	142,162	102,000	131,500	183,277
DFSK MOTOR CO LTD		334	99,092	195,335	202,282	102,616
DR ING HCF PORSCHE AG		5	200,146	143,400	171,400	239,226
ESAGONO ENERGIA SRL		15	91,301	0	0	91,301
FCA ITALY SpA	P1	110 365	151,852	161,235	212,404	200,043
FCA US LLC	P1	680	126,597	125,031	152,553	154,464
FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED	P2	38 859	205,159	210,323	248,748	242,641
FORD-WERKE GmbH	P2	214 364	166,870	157,622	193,995	205,377
GOUPIL INDUSTRIE SAS	P5	691	75,324	0	0	75,324
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED		0	164,503			212,538
HONDA MOTOR CO LTD		2	123,490	104,000	135,000	160,300
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE	P3	99	81,545	116,424	131,118	91,837
HYUNDAI MOTOR COMPANY	P3	290	150,021	151,617	164,885	163,149
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO	P3	45	123,094	119,422	148,158	152,714
ISUZU MOTORS LIMITED		4 932	185,770	202,973	261,581	239,411
IVECO SPA		13 924	210,880	205,163	293,041	301,207
JAGUAR LAND ROVER LIMITED		1 617	206,824	198,513	239,512	249,539
KIA CORPORATION	P4	466	118,339	108,938	132,015	143,407
KIA SLOVAKIA SRO	P4	50	130,571	113,720	140,860	161,733
LADA AUTOMOBILE GmbH		2	98,866	224,000	232,000	102,397
LIGIER GROUP		86	46,605	0	0	46,605
LONDON EV COMPANY		4	195,442	34,000	21,000	120,714
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		0	182,248			235,464
MAN TRUCK & BUS AG	P5	11 382	194,613	200,472	257,185	249,669
MAZDA MOTOR CORPORATION		26	129,172	140,923	162,615	149,055

A	B	C	D	E	F	G
Nome del costruttore	Raggruppamenti di costruttori	Numero di immatricolazioni considerate	Obiettivo NEDC 2020	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura NEDC	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura WLTP	Obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP
MERCEDES-BENZ AG	P6	137 342	189,004	184,003	226,288	232,438
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC	P7	35	162,733	50,800	49,939	159,975
MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH	P7	12 038	177,305	201,877	240,867	211,549
NISSAN INTERNATIONAL SA	P7	25 500	173,564	138,052	162,859	204,752
OPEL AUTOMOBILE GmbH	P1	48 000	140,690	139,168	187,491	189,541
PIAGGIO & C SPA		3 564	74,149	148,564	164,630	82,168
PSA AUTOMOBILES SA	P1	128 279	115,165	110,531	148,680	154,913
RENAULT SAS	P7	181 277	148,768	141,904	191,998	201,285
RENAULT TRUCKS		6 812	200,299	184,100	269,464	293,174
ROMANITAL SRL		0	105,108			135,800
SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD	P5	1 561	175,280	62,006	24,369	68,887
SAIC MOTOR CORPORATION	P5	1	131,698	0	0	131,698
SEAT SA	P5	159	108,516	113,428	138,711	132,704
SKODA AUTO AS	P5	49	115,842	118,429	144,714	141,553
SSANGYONG MOTOR COMPANY		863	184,994	220,973	252,660	211,522
STREETSCOOTER GMBH		2 828	139,764	0	0	139,764
SUBARU CORPORATION		8	142,462	157,250	187,750	170,094
SUZUKI MOTOR CORPORATION		10	89,266	138,000	173,000	111,906
TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA		49 723	161,72	156,487	207,931	214,884
UAZ		2	164,273	254,000	309,000	199,844
UNIVERS VE HELEM		1	91,474	0	0	91,474
VOLKSWAGEN AG	P2	157 440	164,814	172,761	210,733	201,039
VOLVO CAR CORPORATION		1 181	143,776	125,986	150,179	171,385
XYT		4	67,666	0	0	67,666

Tabella 2

Raggruppamenti di costruttori di veicoli commerciali leggeri

A	B	C	D	E	F	G
Nome del raggruppamento di costruttori	Raggruppamenti di costruttori	Numero di immatricolazioni considerate	Obiettivo NEDC 2020 oppure obiettivo in deroga	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura NEDC	Emissioni specifiche medie di CO ₂ basate sulla procedura WLTP	Obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP
FCA-PSA	P1	479 488	142,860	139,262	190,732	195,660
FORD-VOLKSWAGEN	P2	410 665	169,705	168,412	205,593	207,171
HYUNDAI	P3	434	131,86	140,251	155,448	146,148
KIA	P4	516	119,524	109,401	132,872	145,167
MAN-SAIC	P5	13 880	185,126	173,470	216,216	230,744
MERCEDES-BENZ	P6	137 342	189,004	184,002	226,288	232,438
RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI	P7	239 393	148,858	142,724	187,283	195,332

Note esplicative per le tabelle 1 e 2

Per il calcolo dei valori elencati nelle colonne C, E ed F di queste tabelle si è tenuto conto solo dei veicoli per i quali sono stati comunicati i valori delle emissioni di CO₂ ottenuti sia con la procedura NEDC che con la procedura WLTP.

Colonna A:

Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome comunicato del paese dichiarante.

Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

Colonna B:

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento costituito a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631 per il quale l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2020.

Colonna C:

«Numero di immatricolazioni considerate» è il numero di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'anno civile 2020 nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito per i quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.

Colonna D:

«Obiettivo NEDC 2020» (g CO₂/km) è l'obiettivo specifico per le emissioni del costruttore (tabella 1) o del raggruppamento (tabella 2) calcolato in conformità dell'allegato I, parte B, punti 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/631, indipendentemente dagli obiettivi in deroga concessi o dalle esenzioni applicabili per l'anno civile 2020.

Colonna E:

«Emissioni specifiche medie di CO₂ basate sulla procedura NEDC» (g CO₂/km) sono le emissioni specifiche medie di CO₂ determinate in conformità dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 per tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'anno civile 2020 nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito per i quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili, senza tenere conto dei risparmi di CO₂ derivanti dalle ecoinnovazioni a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631.

Colonna F:

«Emissioni specifiche medie di CO₂ basate sulla procedura WLTP» (g CO₂/km) sono le emissioni specifiche medie di CO₂ determinate in conformità dell'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione per tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito nell'anno civile 2020 per i quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.

Colonna G:

«Obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP» (g CO₂/km) è l'obiettivo di riferimento per le emissioni specifiche del costruttore (tabella 1) o del raggruppamento (tabella 2) determinato in conformità dell'allegato I, parte B, punto 3 o 3 bis, del regolamento (UE) 2019/631.

Per i costruttori responsabili dei veicoli commerciali leggeri immatricolati nel 2020, per i quali non sono state comunicate emissioni specifiche di CO₂ basate sulla procedura WLTP (nessun dato nelle colonne E ed F), l'obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP è stato determinato moltiplicando il loro obiettivo NEDC 2020 (colonna D) per 200,261 g CO₂/km, vale a dire la media delle emissioni specifiche medie di CO₂ dell'intero parco veicoli basate sulla WLTP (colonna F), divisa per 155,029 g CO₂/km, vale a dire la media delle emissioni specifiche medie di CO₂ dell'intero parco veicoli basate sulla procedura NEDC (colonna E). Tali medie dell'intero parco veicoli sono state calcolate come medie ponderate, in base al numero di veicoli immatricolati per ciascuno dei costruttori (colonna C).

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO SPECIALE PER LE DOGANE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI

del 27 luglio 2022

per quanto riguarda il suo regolamento interno [2022/2088]

IL COMITATO SPECIALE PER LE DOGANE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI,

visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra («accordo»), firmato a Kasane il 10 giugno 2016, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2, lettera f),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Il regolamento interno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è stabilito come indicato nell'allegato.

La presente decisione entra in vigore il 1° settembre 2022.

Fatto a Gaborone, il 27 luglio 2022

Alice Sebonetse KOLAGANO
*Rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE
a nome degli Stati della SADC aderenti all'APE*

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2022

Jean-Michel GRAVE
*Commissione europea
a nome dell'Unione europea*

ALLEGATO

Regolamento interno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali

CAPO I

ORGANIZZAZIONE*Articolo 1***Composizione e presidenza**

1. Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali istituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra («accordo»), adempie ai propri compiti come indicato all'articolo 50 dell'accordo.
2. Il riferimento alle «parti» nel presente regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 104 dell'accordo.
3. A norma dell'articolo 50, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è composto da rappresentanti delle parti.
4. Come indicato all'articolo 50, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è presieduto a rotazione da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario degli Stati della SADC aderenti all'APE. La prima riunione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è copresieduta da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario degli Stati della SADC aderenti all'APE.
5. Il mandato corrispondente al primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

*Articolo 2***Riunioni**

1. Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali si riunisce una volta all'anno o su richiesta di una delle parti. Le riunioni si tengono alternativamente a Bruxelles o nel territorio di uno degli Stati della SADC aderenti all'APE, salvo diversamente convenuto dalle parti.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, le riunioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali sono convocate dalla parte che le presiede, previa consultazione dell'altra parte.

*Articolo 3***Osservatori**

Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali può decidere di invitare osservatori su base ad hoc e stabilire quali punti dell'ordine del giorno saranno aperti a tali osservatori.

*Articolo 4***Segretariato**

1. La parte che ospita la riunione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali svolge la funzione di segretario.
2. Quando la riunione si svolge per via elettronica, la parte che detiene la presidenza svolge la funzione di segretario.

CAPO II

FUNZIONAMENTO*Articolo 5***Documenti**

Qualora le deliberazioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e trasmessi per conoscenza dal segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali come documenti dello stesso.

*Articolo 6***Comunicazione e ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretariato notifica alle parti la convocazione di una riunione e richiede suggerimenti per i punti all'ordine del giorno almeno 30 giorni prima della riunione. In caso di urgenza e/o circostanze impreviste che necessitano di considerazione, la riunione può essere convocata con breve preavviso.
2. Il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali stabilisce l'ordine del giorno provvisorio per ogni riunione. Tale ordine del giorno è trasmesso dal segretariato al presidente e ai membri del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali almeno 14 giorni prima della riunione.
3. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali ha ricevuto da una delle parti una domanda di iscrizione all'ordine del giorno.
4. L'ordine del giorno è adottato dal comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
5. Il presidente del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, previo accordo di tutte le parti, può invitare esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.

*Articolo 7***Verbale della riunione**

Salvo diverso accordo tra le parti, il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali redige il verbale di ciascuna riunione, che viene adottato alla conclusione della stessa.

*Articolo 8***Decisioni e raccomandazioni**

1. Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali adotta decisioni o raccomandazioni per consenso nei casi previsti dall'accordo oppure qualora il Consiglio congiunto o il comitato per il commercio e lo sviluppo gli abbiano delegato tali competenze.
2. Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, oppure qualora il Consiglio congiunto o il comitato per il commercio e lo sviluppo gli abbiano delegato tali competenze, tali atti sono denominati nel verbale della riunione rispettivamente «decisione» o «raccomandazione». Il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali attribuisce a ciascuna decisione o raccomandazione adottata un numero di serie, la data di adozione e una descrizione del loro oggetto. Ciascuna decisione o raccomandazione indica la data della sua entrata in vigore.

3. Nel caso in cui uno Stato della SADC aderente all'APE non sia presente, le decisioni e/o raccomandazioni della riunione sono comunicate dal segretariato al membro che non ha potuto partecipare alla riunione. Lo Stato della SADC aderente all'APE fornisce una risposta scritta entro 10 giorni solari dall'invio delle decisioni e/o raccomandazioni, indicando quelle su cui non è d'accordo, comprese le relative motivazioni. In assenza della suddetta risposta scritta entro 10 giorni solari, le decisioni e/o raccomandazioni si considerano adottate. Qualora lo Stato della SADC aderente all'APE non sia presente alla riunione non sia d'accordo con le decisioni e/o raccomandazioni, si applica la procedura di cui al paragrafo 4.

4. Tra una riunione e l'altra, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali può adottare decisioni e raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i rappresentanti delle parti.

5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali sono autenticate mediante la creazione di una copia autentica firmata da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE.

Articolo 9

Accesso al pubblico

1. Le riunioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali non sono pubbliche, salvo decisione contraria.
2. Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, sia i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni, alla prestazione dei servizi di interpretazione e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

Articolo 11

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali conformemente all'articolo 8.

DECISIONE n. 1/2022 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA**del 3 ottobre 2022****sul riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Moldova e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea [2022/2089]**

IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

Visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare il titolo V, capo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo V, capo 5, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo») è volto a rafforzare la cooperazione nel settore doganale per garantire l'attuazione degli obiettivi di tale capo e agevolare ulteriormente gli scambi, garantendo nel contempo controllo, sicurezza e prevenzione efficaci delle frodi.
- (2) L'articolo 197, lettera j), dell'accordo prevede l'impegno delle parti a stabilire, se del caso e se opportuno, il riconoscimento reciproco dei programmi di partenariato commerciale e dei controlli doganali, incluse le misure di facilitazione degli scambi commerciali equivalenti.
- (3) La sicurezza e la facilitazione della catena logistica del commercio internazionale possono essere significativamente potenziate attraverso il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di partenariato commerciale, ossia il programma nazionale di operatore economico autorizzato (AEO) nella Repubblica di Moldova e il programma AEO nell'Unione.
- (4) I due programmi AEO sono basati su norme di sicurezza riconosciute a livello internazionale sostenute dal quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale («SAFE») adottato dall'Organizzazione mondiale delle dogane nel giugno 2005 («quadro SAFE»).
- (5) Il riconoscimento reciproco consente alle parti di concedere facilitazioni vantaggiose agli operatori economici che hanno investito nella sicurezza della catena logistica e che sono stati autorizzati nell'ambito dei rispettivi programmi.
- (6) Le visite in loco e una valutazione comune dei programmi AEO nell'Unione e nella Repubblica di Moldova hanno evidenziato che le norme di qualificazione ai fini della sicurezza sono compatibili e conducono a risultati equivalenti.
- (7) L'articolo 200, paragrafo 1, dell'accordo istituisce il sottocomitato doganale. A norma dell'articolo 200, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo, esso ha il potere di adottare decisioni sul riconoscimento reciproco dei controlli doganali e dei programmi di partenariato commerciale nonché sui vantaggi reciprocamente concordati,

(1) GU UE L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «autorità doganale»: l'autorità doganale di uno Stato membro dell'Unione o l'autorità doganale della Repubblica di Moldova, in appresso denominate collettivamente «autorità doganali»;
- 2) «operatore economico»: una persona impegnata nella circolazione internazionale di merci;
- 3) «dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
- 4) «programma»:
 - a) nell'Unione: lo status di operatore economico autorizzato (AEO) (sicurezza) dell'Unione europea concesso a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
 - b) nella Repubblica di Moldova: il programma AEO che comprende l'autorizzazione AEO sicurezza e l'autorizzazione combinata AEO semplificazioni doganali/sicurezza (AEOC/AEOS), con gli operatori economici delle zone che esulano dal controllo del governo che potranno beneficiare di un'autorizzazione AEO solo quando tutti i criteri AEO potranno essere esaminati e valutati dalle autorità centrali competenti, ossia la sede principale delle amministrazioni doganali della Repubblica di Moldova;
- 5) «membri del programma»: gli operatori economici aventi lo status di AEO nell'Unione e gli operatori economici aventi lo status di membro nella Repubblica di Moldova di cui al punto 4) se indicati collettivamente.

Articolo 2

Riconoscimento reciproco e attuazione della presente decisione

1. I programmi dell'Unione e della Repubblica di Moldova sono riconosciuti reciprocamente compatibili ed equivalenti e i corrispondenti status di AEO concessi sono reciprocamente accettati.
2. Le parti attuano la presente decisione tramite le rispettive autorità doganali.

Articolo 3

Compatibilità

Le autorità doganali collaborano per mantenere la compatibilità e l'equivalenza fra i rispettivi programmi, in particolare nelle seguenti materie:

- a) la presentazione delle domande di concessione dello status di AEO e dello status di membro del programma;
- b) la valutazione delle domande;
- c) la concessione dello status di AEO e dello status di membro;
- d) la gestione, il monitoraggio, la sospensione, il riesame e la revoca dello status di AEO e dello status di membro;
- e) la promozione della cooperazione tra le autorità doganali e le autorità ambientali al fine di promuovere il rispetto, da parte degli operatori che godono dello status di AEO e di membri del programma, delle norme internazionali in materia di ambiente.

Le parti garantiscono che i loro programmi di partenariato commerciale operano nell'ambito delle norme pertinenti del quadro SAFE.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Articolo 4

Vantaggi

1. Ciascuna autorità doganale offre ai membri del programma dell'altra autorità doganale vantaggi analoghi a quelli che offre ai membri del proprio programma.
2. I vantaggi di cui al paragrafo 1 prevedono:
 - a) minori controlli di sicurezza: ciascuna autorità doganale tiene favorevolmente conto dello status di membro del programma concesso dall'altra autorità doganale nella valutazione dei rischi, al fine di ridurre ispezioni o controlli, nonché in altre misure connesse alla sicurezza;
 - b) riconoscimento dei partner commerciali durante il processo di presentazione della domanda: ciascuna autorità doganale tiene conto dello status di membro del programma concesso dall'altra autorità doganale al fine di trattare i membri del programma come partner sicuri al momento di valutare i requisiti dei partner commerciali per le domande di adesione a norma del proprio programma;
 - c) trattamento prioritario all'atto dello sdoganamento: ciascuna autorità doganale tiene conto dello status di membro del programma concesso dall'altra autorità doganale per garantire un trattamento prioritario e accelerato, semplificare le formalità e velocizzare lo svincolo delle spedizioni in cui è coinvolto un membro del programma;
 - d) meccanismo di continuità operativa: entrambe le autorità doganali si impegnano a stabilire un meccanismo comune di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere o calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi, in cui i cargo prioritari in cui sono coinvolti membri del programma dovrebbero essere agevolati e accelerati ove possibile da parte delle autorità doganali;
 - e) priorità all'ispezione delle partite oggetto delle dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita presentate da un membro del programma, se l'autorità doganale decide di effettuare un'ispezione.
3. In seguito al processo di riesame di cui all'articolo 7, paragrafo 3, ciascuna autorità doganale può concedere, in collaborazione con altre autorità pubbliche sul suo territorio, ulteriori vantaggi e facilitazioni, fra cui la razionalizzazione dei processi e l'aumento della prevedibilità della circolazione alle frontiere, nella misura del possibile.
4. Ciascuna autorità doganale:
 - a) può sospendere i vantaggi concessi ai membri del programma dell'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione;
 - b) entro un tempo ragionevole comunica all'altra autorità doganale la sospensione di cui alla lettera a) e i motivi della stessa;
 - c) può procedere a una sospensione a norma della lettera a) unicamente per motivi equivalenti a quelli per cui sospenderebbe i membri del programma dal proprio programma.
5. Se ritenuto opportuno, ciascuna autorità doganale riferisce all'altra autorità doganale le irregolarità riguardanti i membri del programma di tale autorità doganale, al fine di assicurare un esame immediato dell'idoneità dei vantaggi e dello status concessi da quest'ultima autorità doganale.
6. Si precisa che la presente decisione non impone limiti a una parte o a un'autorità doganale per quanto riguarda la richiesta di informazioni a norma dell'assistenza amministrativa reciproca di cui all'articolo 198 dell'accordo o di un altro strumento applicabile fra le parti o fra le autorità doganali.

Articolo 5

Scambio di informazioni e comunicazione

1. Per un'efficace attuazione della presente decisione, le autorità doganali migliorano il processo di comunicazione:
 - a) fornendosi reciprocamente informazioni sui membri del rispettivo programma, conformemente al paragrafo 3;

- b) trasmettendosi reciprocamente e tempestivamente aggiornamenti relativi all'operatività e allo sviluppo dei rispettivi programmi;
- c) scambiandosi informazioni per quanto riguarda la politica di sicurezza della catena logistica e le sue tendenze; e
- d) garantendo una comunicazione efficace fra i servizi competenti della Commissione europea e l'amministrazione doganale della Repubblica di Moldova al fine di potenziare le pratiche di gestione del rischio per quanto riguarda la sicurezza della catena logistica.

2. Lo scambio di informazioni e la comunicazione nell'ambito della presente decisione avvengono fra i servizi competenti della Commissione europea e l'amministrazione doganale della Repubblica di Moldova.

3. Previo consenso del membro del programma, ciascuna autorità doganale trasmette all'altra autorità doganale i seguenti dati relativi a detto membro:

- a) nome;
- b) indirizzo;
- c) status di membro, ossia autorizzato, sospeso, revocato o cancellato;
- d) data di convalida o di autorizzazione se disponibile;
- e) numero di identificazione unico (ad esempio: numeri EORI o AEO); e
- f) altre informazioni che possono eventualmente essere definite di comune accordo tra le autorità doganali e che sono oggetto, ove opportuno, delle necessarie garanzie.

A fini di maggior certezza, i dati di cui alla lettera c) del primo comma non includono i motivi della sospensione, della revoca o della cancellazione.

4. Le autorità doganali scambiano sistematicamente le informazioni di cui al paragrafo 3 per via elettronica.

Articolo 6

Trattamento delle informazioni

1. Ciascuna autorità doganale:

- a) salvo altrimenti disposto nella presente decisione, utilizza le informazioni, compresi gli eventuali dati personali ottenuti nell'ambito della presente decisione, al solo fine dell'attuazione della presente decisione, compresi il monitoraggio e la comunicazione; e
- b) fatto salvo quanto disposto alla lettera a), ottiene previa autorizzazione scritta dall'autorità doganale che ha trasmesso le informazioni ad utilizzare le informazioni per altri fini. Tale uso è soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

2. Ciascuna autorità doganale:

- a) tratta come riservate le informazioni ottenute nell'ambito della presente decisione; e
- b) offre almeno lo stesso livello di protezione delle informazioni ricevute nell'ambito della presente decisione offerto alle informazioni ricevute dai membri del proprio programma.

3. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, lettera a), un'autorità doganale può utilizzare le informazioni ricevute nell'ambito della presente decisione in procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per una mancata osservanza della legislazione doganale nazionale, anche nei documenti probatori, nelle relazioni e nelle testimonianze. L'autorità doganale che ha ricevuto le informazioni notifica l'autorità doganale che le ha trasmesse prima di farne tale uso.

4. Ciascuna autorità doganale:

- a) divulga solo le informazioni ricevute nell'ambito della presente decisione ai fini per quali le ha ottenute; e

b) fatto salvo quanto disposto alla lettera a), se è tenuta a divulgare informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi o se è tenuta a divulgare informazioni per legge, informa della divulgazione l'autorità doganale mittente in anticipo e per iscritto, salvo che ne sia impossibilitata per legge o a causa di indagini in corso. In tal caso essa ne informa l'autorità mittente non appena possibile a divulgazione avvenuta.

5. Ciascuna autorità doganale:

- a) garantisce che le informazioni trasmesse siano accurate e periodicamente aggiornate;
- b) adotta o mantiene idonee procedure di cancellazione;
- c) notifica tempestivamente l'altra autorità doganale se accerta che le informazioni trasmesse sono inaccurate, incomplete o inaffidabili o se il ricevimento o l'ulteriore uso contravviene alla presente decisione;
- d) adotta tutte le misure ritenute opportune, in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica delle informazioni di cui alla lettera c), per evitare che si faccia affidamento su informazioni che inducono in errore; e
- e) conserva le informazioni ricevute nell'ambito della presente decisione solo per il tempo necessario al fine dell'attuazione della stessa, salvo altrimenti disposto dalla legge o ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi.

6. Oltre a quanto disposto ai paragrafi 4 e 5, ciascuna autorità doganale garantisce in particolare che:

- a) siano previste misure di sicurezza (anche a livello elettronico) che controllino, in base alle esigenze conoscitive, l'accesso alle informazioni ottenute dall'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione;
- b) le informazioni ricevute dall'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione siano protette contro l'accesso non autorizzato, la divulgazione, la modifica, la cancellazione o la distruzione;
- c) le informazioni ricevute dall'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione non siano divulgate a privati o a persone giuridiche, a Stati o a organismi internazionali che non siano parte dell'accordo o a qualsiasi altra autorità pubblica dell'Unione o della Repubblica di Moldova, salvo ove ciò sia richiesto in procedimenti giudiziari o amministrativi o dalla legge nazionale; e
- d) le informazioni ricevute dall'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione siano sempre conservate in sistemi di archiviazione elettronici o cartacei sicuri e che si tengano registri o documentazione relativi ad accessi, divulgazione e uso delle informazioni ricevute dall'altra autorità doganale.

7. Ciascuna autorità doganale:

- a) garantisce che i dati personali di un membro del programma dell'altra autorità doganale siano trattati in modo almeno equivalente ai dati personali di un membro del proprio programma per quanto attiene all'accesso, alla rettifica e alla relativa tempistica o alla sospensione temporanea dell'uso; e
- b) pubblica informazioni intese a informare i membri del programma in merito alle procedure applicabili alle domande di cui alla lettera a) ai sensi della legislazione nazionale.

8. Ciascuna autorità doganale garantisce che i membri del programma abbiano accesso, relativamente ai loro dati personali, al ricorso amministrativo o al riesame giudiziario, indipendentemente dalla loro nazionalità o paese di residenza.

9. Le autorità doganali pubblicano informazioni intese a segnalare ai membri del programma le opzioni di ricorso amministrativo o di riesame giudiziario.

10. La conformità alle disposizioni del presente articolo da parte di ciascuna autorità doganale è subordinata al riesame della rispettiva autorità competente, che garantisce che le denunce relative alla non conformità nel trattamento delle informazioni siano ricevute, siano oggetto di debite indagini, sia data loro una risposta e sia previsto un rimedio adeguato. Tali autorità sono:

- a) nell'Unione: il Garante europeo della protezione dei dati o il suo successore nonché le autorità degli Stati membri preposte alla protezione dei dati;
- b) nella Repubblica di Moldova: il Centro nazionale per la protezione dei dati personali o il suo successore all'interno dell'amministrazione doganale della Repubblica di Moldova.

*Articolo 7***Consultazione, monitoraggio e riesame**

1. Le autorità doganali risolvono qualsiasi questione relativa all'attuazione della presente decisione mediante consultazioni condotte sotto gli auspici del sottocomitato doganale.
2. Le parti collaborano strettamente per quanto riguarda l'attuazione della presente decisione e la sottopongono a controllo regolare effettuando periodicamente mediante visite di monitoraggio congiunte in loco per individuare i possibili punti di forza e di debolezza dei programmi di entrambe le parti.
3. Il sottocomitato doganale riesamina periodicamente l'attuazione della presente decisione. Questo processo di riesame può comprendere, in particolare, i seguenti aspetti:
 - a) scambi di opinioni in merito ai dati scambiati e ai vantaggi AEO di cui all'articolo 4 concessi ai membri del programma, compresi eventuali dati per il futuro o vantaggi AEO di cui all'articolo 4;
 - b) scambi di opinioni sulle norme di sicurezza, quali i protocolli da seguire durante e dopo un incidente grave sotto il profilo della sicurezza (ripresa delle attività), o qualora la situazione giustifichi una sospensione del riconoscimento reciproco;
 - c) esame della sospensione dei vantaggi di cui all'articolo 4; e
 - d) riesame dell'attuazione dell'articolo 6.

*Articolo 8***Disposizioni finali**

1. Il sottocomitato doganale può modificare la presente decisione. La modifica entra in vigore in conformità della procedura di cui all'articolo 9.
2. Ciascuna autorità doganale ha facoltà di sospendere in qualunque momento la cooperazione nell'ambito della presente decisione mediante comunicazione per iscritto all'altra autorità doganale con almeno 30 giorni di anticipo. Tale comunicazione è trasmessa anche ai servizi competenti della Commissione europea e all'amministrazione doganale della Repubblica di Moldova. Fatta salva la sospensione della cooperazione nell'ambito della presente decisione, le autorità doganali continuano a conformarsi all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e da 4 a 6, al fine di garantire la protezione delle informazioni.
3. Una parte può denunciare la presente decisione in qualsiasi momento mediante notifica all'altra parte attraverso i canali diplomatici. La presente decisione cessa di produrre effetti 30 giorni dopo che l'altra parte abbia ricevuto la notifica scritta. Fatta salva la denuncia della presente decisione, le autorità doganali continuano a conformarsi all'articolo 6, paragrafi 2, 4 e 6, al fine di garantire la protezione delle informazioni.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la Repubblica di Moldova notifica all'Unione il completamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2022

Per il sottocomitato doganale

Il presidente

Fernando PERREAU DE PINNINCK

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT